SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

n. 183

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 29 novembre al 5 dicembre 2000)

INDICE

BATTAFARANO: sui ritardi nell'erogazione delle pensioni ai dipendenti della Banca di Roma di Taranto (4-18685) (risp. SALVI, *ministro del lavoro e della previdenza sociale)* *Pag.* 12391

BIASCO ed altri: sulle assunzioni alla sede RAI di Napoli (4-15895) (risp. SALVI, *ministro del lavoro e della previdenza sociale)* 12392

BORNACIN: sulla crisi dell'azienda Demag IT (4-19053) (risp. SALVI, *ministro del lavoro e della previdenza sociale)* 12393

BUCCIERO: sull'istituzione dei Nuclei operativi speciali presso la questura di Bari (4-20749) (risp. BRUTTI, *sottosegretario di Stato per l'interno)* 12395

COZZOLINO, DEMASI: sulla situazione del consiglio comunale di Angri (Salerno) (4-17684) (risp. LAVAGNINI, *sottosegretario di Stato per l'interno)* 12397

CUSIMANO: sulla cartolarizzazione dei crediti nel settore agricolo (4-19637) (risp. SALVI, *ministro del lavoro e della previdenza sociale)* 12398

DIANA Lorenzo: sulle minacce rivolte al sindaco di Pignataro Maggiore (Caserta) (4-12350) (risp. BRUTTI, *sottosegretario di Stato per l'interno)* 12400

DI PIETRO: sulle vicende relative al rinnovo del consiglio comunale di Palagiano (Taranto) (4-17231) (risp. LAVAGNINI, *sottosegretario di Stato per l'interno)* *Pag.* 12401

sulla posizione contributiva del dottor Aldo Brachetti Peretti (4-17299) (risp. SALVI, *ministro del lavoro e della previdenza sociale)* 12409

DOLAZZA: sull'inclusione degli Stati esteri nella lista dei cosiddetti «paesi poveri» (4-19090) (risp. VISCO, *ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica)* 12410

FLORINO: sulla prescrizione del diritto alla buonuscita maturata dalla professoressa Iska Arnaoudova (4-16780) (risp. SALVI, *ministro del lavoro e della previdenza sociale)* 12412

LAGO: sul divieto di uso abitativo del condominio Eurotel Capo Caccia di Alghero (Sassari) (4-19771) (risp. LAVAGNINI, *sottosegretario di Stato per l'interno)* 12415

LAURO: sulla situazione del consiglio comunale di Napoli (4-19472) (risp. LAVAGNINI, *sottosegretario di Stato per l'interno)* 12418

LORENZI: sulla fornitura di targhe ripetitrici agricole alla motorizzazione civile di Cuneo (4-18910) (risp. VISCO, *ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica)* 12420

TIPOGRAFIA DEL SENATO (900)

LORETO: sulle vicende relative al rinnovo del consiglio comunale di Palagiano (Taranto) (4-13583) (risp. LAVAGNINI, *sottosegretario di Stato per l'interno)* *Pag.* 12404

sulle vicende relative al rinnovo del consiglio comunale di Palagiano (Taranto) (4-17933) (risp. LAVAGNINI, *sottosegretario di Stato per l'interno)* 12405

sulle vicende relative al rinnovo del consiglio comunale di Palagiano (Taranto) (4-19558) (risp. LAVAGNINI, *sottosegretario di Stato per l'interno)* 12407

MACERATINI, PACE: sulla creazione di un asilo nido all'interno della scuola elementare «Cadlolo» di Roma (4-11598) (risp. LAVAGNINI, *sottosegretario di Stato per l'interno)* 12421

MAGGIORE: sulla operatività della dogana di Verona (4-20176) (risp. DEL TURCO, *ministro delle finanze)* 12422

MAGNALBÒ: sui centri autorizzati di assistenza fiscale (4-18550) (risp. SALVI, *ministro del lavoro e della previdenza sociale)* 12423

sulla verifica amministrativo-contabile svoltasi presso l'Ispettorato centrale per la difesa del mare (4-19080) (risp. VISCO, *ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica)* 12426

MAZZUCA POGGIOLINI: sulla chiusura anticipata imposta ad una gelateria di largo Somalia a Roma (4-16269) (risp. LAVAGNINI, *sottosegretario di Stato per l'interno)* 12429

MORO: sulle richieste di documentazione relativa a pratiche di condono edilizio inoltrate dal comune di Arta Terme (Udine) (4-19057) (risp. LAVAGNINI, *sottosegretario di Stato per l'interno)* 12431

MUNGARI: sul divario esistente tra i tassi di interesse applicati dalle banche nelle regioni meridionali ed in altre parti del paese (4-17435) (risp. VISCO, *ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica)* 12432

NOVI: sulle modalità di svolgimento di una gara d'appalto indetta dal comune di Afragola (Napoli) (4-18788) (risp. LAVAGNINI, *sottosegretario di Stato per l'interno)* *Pag.* 12435

PASTORE: sulla denuncia istantanea dei lavoratori assunti o cessati dal servizio da parte dei datori di lavoro (4-18410) (risp. SALVI, *ministro del lavoro e della previdenza sociale)* 12436

RECCIA: sulla revoca dell'indennità di accompagnamento del signor Giovanni Monaco (4-19364) (risp. VISCO, *ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica)* 12437

RUSSO SPENA: sul decesso del sottotenente Fabio Giosuè Serra (4-19014) (risp. MATTARELLA, *ministro della difesa)* 12439

sulla situazione del consiglio comunale di Lacedonia (Avellino) (4-19451) (risp. LAVAGNINI, *sottosegretario di Stato per l'interno)* 12440

SERENA, DANIELI: sulla documentazione presentata per l'assunzione di cittadini non comunitari (4-20071) (risp. SALVI, *ministro del lavoro e della previdenza sociale)* 12442

SERVELLO: sull'incorporazione della Banca popolare di Abbiategrasso da parte della Banca agricola mantovana (4-18284) (risp. VISCO, *ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica)* 12443

SPECCHIA: sugli sgravi contributivi per il nuovo personale assunto dagli artigiani (4-15104) (risp. SALVI, *ministro del lavoro e della previdenza sociale)* 12445

VENTUCCI: sulla realizzazione di una piazza in località Frattocchie, nel comune di Marino (Roma), su un terreno da espropriare (4-18579) (risp. LAVAGNINI, *sottosegretario di Stato per l'interno)* 12445

BATTAFARANO. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che numerosi ex dipendenti della Banca di Roma di Taranto, pur collocati in pensione da vari mesi, non hanno ancora ottenuto il trattamento di quiescenza;

che, in particolare, un dipendente cessato dal servizio il 31 dicembre 1996, ha ricevuto notizie della pensione il 22 maggio 1997 (giorno della sua dipartita);

che in vari casi documentati, il tempo di attesa della pensione è di 6-8 mesi;

che tale tempo di attesa non si verifica per i dipendenti di altre aziende di credito,

si chiede di sapere se non si intenda disporre un approfondimento della vicenda per accertare le cause di tali disfunzioni ai fini del superamento delle stesse.

(4-18685)

(22 marzo 2000)

Risposta. – Con riferimento all'interrogazione indicata in ogetto, si fa presente, in via preliminare, che la Banca di Roma opera a Taranto a mezzo di agenzie che non hanno struttura organizzativa rispetto al personale alle stesse assegnato, in quanto tutti gli atti inerenti il personale sono gestiti e custoditi presso l'ufficio del personale che ha sede in Roma.

Detto ufficio, a richiesta del servizio ispezione del lavoro di Taranto, ha comunicato che per il personale cessato dal servizio nella suddetta provincia, con diritto alla pensione, nel periodo dal 1996 ad oggi il trattamento pensionistico di solito ha avuto decorrenza dal mese successivo alla data di cessazione dal servizio, ad esclusione di due casi (signor Tommaso Giannese e signor Emanuele Letizia).

Per detti dipendenti, infatti, il periodo corrente tra la cessazione del rapporto di lavoro e l'inizio della pensione è dovuto alla «finestra» (di legge) per l'accesso alla pensione stessa.

Per quanto concerne l'incidenza della cause che avrebbero ritardato i tempi della prima erogazione della pensione, detti tempi non dipenderebbero dall'istituto bancario ma sarebbero ascrivibili all'INPS.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SALVI

(14 novembre 2000)

BIASCO, DE SANTIS, MUNGARI. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che nella sede RAI di Napoli continuano, a parere degli interroganti, le pratiche di sfrenato clientelismo;

che tra i nuovi assunti ci sarebbe persino l'ex addetto stampa del sindaco Bassolino;

che i cinque selezionati per la qualifica di montatori sono tutti espressione di clientele sindacali e politiche,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia al corrente di questi comportamenti di sfrenato clientelismo.

(4-15895)

(14 luglio 1999)

RISPOSTA. – In riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, si comunica l'esito degli accertamenti effettuati dalla direzione provinciale del lavoro di Napoli.

La RAI – Radiotelevisione Italiana spa – sede produzione di Napoli, in considerazione di particolari esigenze produttive dovute all'incremento di produttività del centro stesso, è dovuta ricorrere ad assunzioni a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 23 della legge n. 56 del 1987.

Per ottemperare a tali esigenze è stata bandita una selezione per il reperimento di personale con qualifica di montatore.

In data 23 maggio 1999 si è riunita la commissione per discutere i tempi e le modalità di svolgimento delle varie prove di selezione.

È stata prevista la effettuazione di una prova scritta, di una prova orale e di una prova pratica.

Per il superamento della prova scritta, che non concorreva a formare il voto finale, ma costituiva sbarramento alle prove successive, era richiesta la soluzione di almeno 9 quiz su 15 proposti.

Si sono presentati a sostenere detta prova 82 candidati sui 126 convocati.

La commissione, dopo aver proceduto all'estrazione del tabulato C, effettuata dai candidati volontari, ha dato inizio allo svolgimento della prova scritta, che si è regolarmente svolta nei 35 minuti previsti.

Dopo la correzione degli elaborati, sono stati ammessi e convocati per la prova orale 54 candidati.

Al colloquio professionale, anche questo di sbarramento, tenutosi nei giorni 28-29-31 maggio 1999, erano presenti 52 candidati, dei quali solo 31 sono risultati idonei a sostenere la successiva prova.

Il giorno 6 giugno 1999 ha avuto luogo, presso i locali del centro di produzione televisiva di Napoli, con le modalità precedentemente stabilite dalla commissione, la prova pratica. Detta prova, svolta con modalità, tempo ed apparati uguali per tutti i candidati, è stata effettuata con due videoregistratori Beta ed ha avuto la durata di un'ora e quaranta minuti per la realizzazione di un servizio audio-video della durata di 2,30 minuti circa.

Al termine della prova pratica si è proceduto alla visione dei servizi montati su cassetta.

Il risultato finale della valutazione della prova orale e di quella pratica ha determinato la graduatoria finale che ha portato all'assunzione in servizio di 7 montatori con contratto a tempo determinato e comunque non oltre il 1° luglio 2000.

Si precisa, ad ogni buon fine, in merito all'articolo 16 della legge n. 56 del 1987, che la RAI non rientra tra i soggetti tenuti all'osservanza della precifica procedura di assunzione prevista dalla norma in questione, essendo la RAI un soggetto privato, iscritto alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nella sezione ordinaria come società per azioni.

Si fa presente, infine, che risulta, tra i nuovi assunti, il signor Ettore De Lorenzo (ex addetto stampa del sindaco Bassolino), nato a Torre del Greco il 26 dicembre 1965, avviato in data 16 luglio 1999 con assunzione a tempo determinato presso la redazione servizi giornalistici di Napoli, con la qualifica di giornalista con inquadramento nella categoria di redattore ordinario.

Tale assunzione è stata effettuata ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera *b)*, della legge 18 aprile 1962, n. 230, in relazione alla necessità di sostituire un dipendente, assente per aspettativa parlamentare.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SALVI

(14 novembre 2000)

BORNACIN. – *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* – Premesso:

che il 27 febbraio 1996 Iritecna, Italimpianti, Demag, regione Liguria, provincia di Genova e comune di Genova firmarono un accordo che avrebbe consentito l'assunzione degli ex dipendenti dell'Italimpianti da parte delle aziende private collegate;

che garante dell'intesa fu l'allora assessore regionale all'industria e al commercio Mario Margini e che la data ultima per onorare quanto stabilito era il 31 dicembre 1997;

che nel giugno 1998 la Demag Italimpianti avviò la procedura di cassa integrazione disattendendo l'intesa sottoscritta con le istituzioni locali e regionale;

che nel marzo 2000 la medesima azienda, dopo aver ottenuto l'uscita di 30 lavoratori con la mobilità volontaria e molte altre dimissioni, avrebbe assunto quattro periti meccanici ed elargito premi ai dipendenti e, successivamente, riaperto la procedura di mobilità per altri otto cassaintegrati sebbene, secondo dichiarazioni rilasciate alla stampa, fosse un periodo particolarmente positivo grazie anche al contratto siglato per l'ampliamento siderurgico iraniano di Mobarakeh;

che, tra l'altro, il personale indicato per il licenziamento sarebbe quello che in precedenza la Demag IT si era impegnata ad assumere all'atto della privatizzazione dell'Italimpianti concordata con la regione Liguria,

l'interrogante chiede di sapere:

come si intenda tutelare il lavoro ovvero il futuro delle famiglie del personale dell'azienda Demag IT Liguria dal presupposto pericolo di licenziamento;

se non si reputi opportuno tutelare il futuro occupazionale dei dipendenti dell'azienda in questione pretendendo il rispetto degli accordi assunti e siglati con le istituzioni regionale e locali;

se, in alternativa, non si reputi utile proporre e sostenere l'utilizzo della procedura di mobilità lunga (requisiti 50 anni di età e 28 anni di contributi) che, tra l'altro, risponderebbe alle caratteristiche di molti cassaintegrati e dipendenti, come già fece Iritecna.

(4-19053)

(2 maggio 2000)

Risposta. – In ordine all'atto parlamentare suindicato si rappresenta quanto comunicato dalla direzione provinciale del lavoro di Genova.

La ditta Demag Italimpianti spa, con sede legale in Genova, via di Francia 1, in data 25 novembre 1999 ha modificato la propria denominazione sociale in SMS Demag spa ed ha ridotto il proprio organico a 200 unità, così come stabilito nel piano di riorganizzazione aziendale. Tale priano è stato avviato nel 1998, nell'ambito dell'intero gruppo multinazionale al quale la società appartiene, e prevedeva un riassetto globale del settore impiantistico siderurgico, al fine di aumentarne la capacità competitiva. Nel corso del 1999, nonostante il difficile andamento del settore siderurgico, la società è riuscita a migliorare la propria efficienza e sono aumentati i margini di «commissioni», consolidando la propria posizione sul mercato, anche se permangono difficoltà sul mercato internazionale. Tale situazione ha permesso di mantenere inalterato il livello occupazionale raggiunto alla conclusione del programma riorganizzativo. Inoltre, le relazioni positive con le organizzazioni sindacali hanno permesso la definizione di strategie di ricollocazione esterna del personale in esubero.

La società in argomento appartiene ad uno dei più grandi gruppi mondiali del settore siderurgico e nell'ambito delle otto unità della SMS Demag AG ha acquisito un ruolo di *leader,* in virtù del quale per la suddetta azienda è possibile operare nelle attività afferenti alla siderurgia primaria. Tutto ciò consente alla società non solo di continuare la propria attività ma di essere competitiva a livello internazionale.

Da ultimo, si rappresenta che gli enti locali (regione, provincia e comune) hanno incoraggiato e sostenuto alcuni programmi finalizzati alla realizzazione di servizi esterni, mirati alla ricollocazione dei lavoratori in esubero, come la società Multiservice spa, a capitale misto, sorta in sede di definizione degli accordi legati alla riorganizzazione della IRITECNICA spa.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SALVI

(14 novembre 2000)

BUCCIERO. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile*. – Per sapere:

come sia possibile che nella questura di Bari sia stato costituito un ufficio operativo atipico, autodefinitosi NOS (Nuclei operativi speciali), svincolato da ogni controllo ministeriale e in contrasto aperto con il decreto ministeriale n. 555/org/208.21/1 del 16 marzo 1989 e le numerose circolari del capo della polizia del 1990 e 1992;

come sia stato possibile che i NOS potessero avere un proprio organico di mezzi e di personale, pur essendo costituiti all'interno della divisione del personale e comandati dal dirigente di quest'ultima;

se sia vero che la divisione del personale della questura di Bari, in luogo di occuparsi solo dello stato giuridico del personale, del suo addestramento, dell'assistenza sociale, dell'accasermamento, del casermaggio, dell'equipaggiamento, aveva il tempo di occuparsi anche di pattugliamento, arresti in flagranza, controlli, identificazione di persone e autoveicoli sospetti, compilazione di atti di polizia giudiziaria e contatti con le varie autorità giudiziarie;

se sia vero che con questa «atipica» iniziativa si è sguarnito l'organico dell'Upgsp (50 dipendenti e 8 volanti in meno);

se sia vero che la fantasiosa creazione dei NOS abbia portato scompiglio e confusione organizzativa, accrescendo i già notevoli problemi di coordinamento;

se sia vero che la istituzione dei NOS abbia avuto il fine di svincolarsi della direzione centrale della polizia criminale e dai suoi controlli;

se sia vero che parte dell'organico dei NOS sia stato tratto dalla divisione del personale con la ovvia conseguenza di creare paurosi arretrati nelle pratiche e un fermo dell'aggiornamento professionale e dell'addestramento al tiro;

se sia vero che il dirigente del personale e dei NOS abbia avuto anche il compito di curare i rapporti con la stampa e che in tale compito abbia eccelso dappoiché ogni operazione dei NOS era ampiamente pubblicizzata unitamente al nome del dirigente;

di chi sia stata la «mente» che ha organizzato tali NOS, se sia stato sottoposto a procedimenti disciplinari con rimozioni o congrue sanzioni disciplinari; al contrario, ove nessun provvedimento sia stato adottato, o addirittura la «mente» sia stata promossa a grado o funzione superiore, quali siano i motivi di tale oscitanza e quali le coperture politiche che il responsabile ha ottenuto e se tali coperture siano ascrivibili a componenti del Governo con collegi elettorali in provincia di Bari;

se in quest'ultima eventualità il Governo ritenga di aver così utilizzato le questure quali feudi e centri di potere in tal modo mortificando la personalità di funzionari e agenti, tentando di costringerli a rinunciare alla loro dignità di uomini liberi posti sotto il comando di qualcuno che, a parere dell'interrogante, non esita a mutuare dalla mafia i noti sistemi gerarchici;

se il Ministro intenda rendere chiarimenti che l'eventuale impossibilità a rispondere è dovuta alla mancanza di notizie da parte dei suoi organi periferici.

(4-20749)

(12 ottobre 2000)

Risposta. – L'interrogazione cui si risponde fa riferimento all'iniziativa assunta dal questore di Bari che, il 21 gennaio 1997, decise di istituire, in seno all'ufficio personale, un organismo denominato Nucleo operativo speciale».

La struttura, composta da 20 unità della polizia di Stato, già in servizio presso la sezione ordine pubblico di quella questura, era stata posta alle dipendenze dei commissariati sezionali di pubblica sicurezza, per potenziare l'attività dei servizi di contrasto della criminalità.

L'opzione organizzativa non era, però, in linea con il decreto ministeriale 16 marzo 1989, concernente l'organizzazione delle questure e dei commissariati di pubblica sicurezza, che non prevede la costituzione in via autonoma di ulteriori organismi oltre a quelli dallo stesso indicati.

Pertanto, il questore fu invitato a sopprimere il neoistituito Nucleo, che fu sciolto nell'estate del 1997, ed il relativo personale venne, in parte, riassorbito nella sezione ordine pubblico e, in parte, trasferito ad altri uffici della questura.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno
Brutti

(27 novembre 2000)

COZZOLINO, DEMASI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e della giustizia.* – Premesso:

che la campagna elettorale amministrativa per il rinnovo del consiglio comunale di Angri (Salerno), sciolto il 16 dicembre 1998, si è svolta tra accese tensioni che avrebbero portato anche a gravi accuse contro candidati definiti camorristi e delinquenti;

che nella prima seduta del consiglio comunale, in relazione alle suddette accuse, il consigliere Alessandro D'Antonio ha prodotto richiesta di accertamenti da parte dell'Antimafia su tutto il consiglio comunale e che, per tale motivo, sarebbero stati aggrediti alcuni consiglieri comunali, come si dimostrerebbe attraverso registrazioni;

che nella seduta del 25 novembre 1999 si sono verificati gravi tafferugli che hanno reso necessario il ricorso alle cure ospedaliere di alcuni consiglieri comunali aggrediti fisicamente;

che anche in quella seduta, come già altre volte, sarebbero intervenuti in consiglio comunale elementi estranei ai rappresentanti del popolo nell'area riservata ai consiglieri comunali e, senza alcun titolo o diritto, negli uffici adiacenti l'aula consiliare;

che in merito a quanto avvenuto è stato presentato regolare esposto alla stazione dei carabinieri di Angri;

che questi espisodi di violenza politica avvengono in un'area geografica con altissimo indice di criminalità ed offendono il senso di civiltà che dovrebbe risiedere soprattutto nelle sedi istituzionali per essere di forte esempio per tutte le comunità amministrative;

che comportamenti simili da parte di rappresentanti delle istituzioni e permissività degli addetti ai controlli, per quanto avvenuto circa le intromissioni di estranei in consiglio comunale, costituiscono fatti gravissimi perchè compiuti o tollerati dagli stessi rappresentanti delle istituzioni che dovrebbero vigilare sulla democraticità delle adunanze,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti esemplari siano stati adottati a seguito delle indagini relative espletate dalle competenti autorità che, certamente, avranno individuato i responsabili dei fatti accaduti;

se, allo stato, non si ritenga necessario intraprendere iniziative concrete, come la momentanea sospensione dell'intero consiglio comunale di Angri con il commissariamento, in attesa di provvedimenti definitivi, allo scopo di allentare le tensioni che hanno portato al disdicevole episodio e che potrebbero, nel futuro, determinarne altri.

(4-17684)

(22 dicembre 1999)

RISPOSTA. – Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

La circostanza cui fa riferimento il presente documento parlamentare si riferisce ad alcuni episodi registratisi nel corso della campagna elettorale per il rinnovo del consiglio comunale di Angri.

Il dottor Umberto Postiglione, all'epoca candidato a sindaco e successivamente eletto, nel corso di diverse apparizioni su emittenti locali, evidenziava che risultava inspiegabile il numero dei voti riportati nel primo turno elettorale da alcuni candidati facenti parte dello schieramento avversario del professor D'Antonio.

Tali accuse venivano reiterate nel corso di quella campagna elettorale.

Per quanto riguarda la seduta del consiglio comunale cui fa riferimento l'interrogazione in argomento, si rappresenta che il punto 2 all'ordine del giorno, «Interrogazioni e risposta alle interrogazioni», suscitava animate discussioni.

Al momento della dichiarazione di voto, alcuni consiglieri di minoranza comunicavano di non voler partecipare alle votazioni, lasciando, nel frattempo, i banchi del consiglio comunale. Il consigliere di minoranza Giovanni Padovano, invece, rendeva dichiarazione di voto contrario.

In tale contesto s'innescava una rissa tra i consiglieri Massimiliano Mazzola, il fratello Giampaolo, Gianluigi Esposito ed Danilo Avagnano. Per tale episodio venivano presentate querele da parte dei suddetti presso la procura della Repubblica di Nocera Inferiore.

In merito ai fatti suesposti, si evidenzia, infine, che, dagli accertamenti effettuati dall'Arma dei carabinieri, non sono, tuttavia, emersi, a tutt'oggi, fenomeni di condizionamento della malavita organizzata in seno al consiglio comunale in argomento.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno
LAVAGNINI

(27 novembre 2000)

CUSIMANO. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. – Premesso:

che l'INPS ha disposto la cartolarizzazione dei crediti vantati nei confronti di contribuenti operanti nel settore agricolo (coltivatori diretti, datori di lavoro agricolo, eccetera);

che, come denunciato dalle organizzazioni agricole, il provvedimento dell'Istituto risulta riferito ad elenchi non aggiornati e che quindi esiste il rischio concreto che le procedure di recupero dei crediti possano essere attivate anche nei confronti di cittadini le cui posizioni sono già state regolarizzate;

che risulta in concreto che molte posizioni, sebbene i titolari abbiano chiesto l'accesso ai condoni o l'applicazione di aliquote ridotte

per i terreni agricoli svantaggiati e montani o per l'ammissione ai benefici previsti dalla legge n. 185 del 1992, non sono state aggiornate come dovuto,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda intervenire presso l'INPS per disporre che dalla «cessione del credito» e dalla «iscrizione a ruolo» siano esclusi, in attesa di verifica, i contribuenti per i quali non esiste l'assoluta certezza dell'esistenza e dell'entità del debito.

(4-19637)

(14 giugno 2000)

Risposta. – In ordine alla tematica affrontata nel suindicato atto parlamentare si rappresenta che la cessione e cartolarizzazione dei crediti INPS, di cui all'articolo 13 della legge n. 448 del 1998, ha costituito il perno della manovra finanziaria per l'anno 1999 ed ha consentito, per il medesimo anno, un introito a favore del bilancio dello Stato di oltre 800 miliardi. La capacità di riscossione dell'INPS ha permesso alle agenzie di «rating» di attribuire ai titoli espressi il valore massimo riconosciuto dal mercato.

Il citato articolo 13 della legge n. 448 del 1998 ha disposto la cessione e cartolarizzazione dei crediti dell'INPS, ivi compresi quelli del settore agricolo, nonché la riscossione a mezzo ruoli esattoriali degli stessi, da affidare ai concessionari, secondo le disposizioni contenute nei decreti legislativi nn. 46 del 1999, 112 del 1999 e 326 del 1999.

L'intera problematica va inserita nel quadro normativo legislativo che ha regolato sia l'operazione di cessione sia il nuovo sistema di riscossione dei crediti che ha riguardato tutti gli enti previdenziali. Il passaggio dei crediti ai concessionari della riscossione discende dalla nuova normativa introdotta dalla legge 29 settembre 1998, n. 337, che ha previsto che la riscossione coattiva dei crediti degli enti previdenziali avvenga attraverso i concessionari. Il decreto interministeriale, emanato il 5 novembre 1999, che ha fissato la tipologia dei crediti da cedere, ha ricompreso anche i crediti del settore agricolo, avendo previsto la cessione in massa di tutti i crediti vantati dall'Istituto e contabilizzati alla data del 31 dicembre 1999.

In particolare, l'INPS ha rappresentato che, in sede di contratto di cessione di crediti stipulato con la SCCI (società veicolo costituita a tale scopo), si è impegnato a fornire alla suddetta società un elenco provvisorio entro il 31 marzo 2000 ed uno definitivo entro il 30 giugno 2000.

Tale elenco contiene:

crediti contributivi ceduti in fase amministrativa;

crediti contributivi ceduti in oggetto di procedimenti civili di cognizione ordinaria e di esecuzione;

crediti contributivi ceduti in oggetto di dilazione già concessa alla data del 30 novembre 1999;

crediti contributivi oggetto di regolarizzazione contributiva agevolata prevista da norme di legge (condoni).

Nelle attività propedeutiche a tal fine messe in atto, l'INPS ha provveduto all'acquisizione di tutte le domande di condono, il cui termine ultimo per la presentazione era fissato al 2 novembre dello scorso anno, ed all'abbinamento domanda/versamenti intervenuti, attribuendo correttamente le singole partite debitorie nei diversi elenchi di cessione. Tali operazioni sono state estese anche alle domande relative a condoni precedenti eventualmente ancora giacenti presso le sedi dell'INPS.

Pertanto, tutte le partite oggetto di domanda di condono, per le quali sussista regolarità nei versamenti rateali, sono state escluse dalla lista dei crediti ceduti in fase amministrativa e per i quali l'Istituto ha l'obbligo dell'iscrizione a ruolo. Analoga segnalazione, con conseguente esclusione dallo stesso elenco, è stata apportata a tutte le partite gestite a qualunque titolo dall'ufficio legale dell'INPS o che fossero oggetto di domanda di dilazione.

Per quali posizioni per le quali sussiste un carico amministrativo non definito e quindi esiste allo stato motivo di incertezza sul credito si è provveduto momentaneamente alla sospensione e al non inserimento negli elenchi di cessione. Peraltro, così come previsto dalla clausola 2.4 del contratto di cessione, poiché la cessione stessa è effettuata in massa, l'INPS e il cessionario (la SCCI) si danno reciprocamente atto che, qualora fossero rinvenuti crediti contributivi ceduti che non fossero ricompresi negli elenchi, gli stessi sono da considerare ceduti e trasferiti all'acquirente, senza che per essi sia dovuta alcuna integrazione al corrispettivo iniziale previsto dal contratto stesso.

L'INPS, inoltre, fa presente che gli estratti conto aziendali, alla data del 30 giugno 2000, sono stati aggiornati in relazione ai benefici di cui alla leggi nn. 286 del 1989 e 31 del 1991 (norme riguardanti la siccità) e alla legge n. 185 del 1992 (norme sulle calamità naturali).

Da ultimo si rappresenta che sulla questione è viva l'attenzione del Governo. Sullo stesso problema sono state, peraltro, presentate alcune risoluzioni, per le quali l'*iter* non è ancora concluso, che già hanno avuto ampie assicurazioni per quanto attiene alla riscossione delle sole partite certe.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SALVI

(14 novembre 2000)

DIANA Lorenzo. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che il giorno 12 settembre 1998 è stata ritrovata davanti all'ingresso del municipio di Pignataro Maggiore (Caserta) una busta contenente un proiettile e la seguente scritta «Sindaco morirai presto»;

che è la seconda volta in tre anni che il sindaco del suddetto comune, architetto Giuseppe Palumbo, riceve minacce del genere che evidentemente vogliono intimidire l'amministrazione comunale impegnata in un'azione di risanamento e di ripristino della legalità,

si chiede di sapere quali provvedimenti si intenda adottare per debellare le forze criminali che operano nel territorio e per garantire più sicurezza agli amministratori onesti di Pignataro Maggiore.

(4-12350)

(17 settembre 1998)

RISPOSTA. – A seguito degli atti intimidatori in danno del sindaco di Pignataro Maggiore (Caserta), architetto Palumbo, cui fa riferimento l'interrogazione, i competenti organi di polizia hanno avviato pronte indagini, che sono proseguite sotto la direzione della procura della Repubblica presso il tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

Gli accertamenti finora esperiti, nell'evidenziare alcune analogie che lasciano ragionevolmente ritenere che gli episodi delittuosi in questione siano frutto della medesima mano, non permettono ancora di definire in modo univoco la matrice degli atti intimidatori.

Nondimeno, al fine di tutelare l'incolumità del sindaco, il prefetto di Caserta ha disposto l'immediata attivazione di un apposito servizio di vigilanza presso l'abitazione del medesimo, che si è protratto fino al 23 novembre scorso. Il servizio è stato, in quella data, revocato dallo stesso prefetto per la verificata inattualità dell'esposizione al pericolo.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno
BRUTTI

(28 novembre 2000)

DI PIETRO. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che il 16 novembre 1997 si svolsero le elezioni amministrative per il rinnovo del consiglio comunale di Palagiano (Taranto), che videro candidati sindaco il dottor Rocco Ressa e l'avvocato Vincenzo Stellaccio;

che venne proclamato sindaco l'avvocato Vincenzo Stellaccio che si insediò in quell'ente insieme con i candidati consiglieri comunali della sua lista n. 3 collocati sino al tredicesimo posto;

che avverso tale responso il dottor Rocco Ressa ricorse al TAR di Lecce che il 28 ottobre 1998 con sentenza n. 728 si espresse a favore di Ressa che si insediò il successivo 2 novembre con i suoi tredici consiglieri;

che contro la decisione del TAR di Lecce l'avvocato Stellaccio ricorse presso il Consiglio di Stato che il 26 gennaio 1999 fu chiamato ad esprimersi in merito alla controversia;

che in data 4 febbraio 1999 la giunta municipale deliberò di resistere in giudizio contro alcuni cittadini di Palagiano e di chiamare in causa l'ex sindaco Stellaccio, responsabile del contenzioso, al fine di mallevare il comune di Palagiano, dopo aver acquisito la chiamata in causa dello stesso autorizzata dal giudice istruttore del tribunale civile di Taranto;

che si decise, inoltre, di interessare il consiglio comunale in ordine ad una eventuale incompatibilità, conseguente a tale giudizio, del consigliere Stellaccio; venne convocato a tale proposito il consiglio comunale, fissato per il giorno 20 febbraio 1999;

che in data 19 febbraio 1999, previa denuncia del consigliere Stellaccio, presentata il 15 febbraio 1999, la procura della Repubblica di Taranto emetteva decreto preventivo d'urgenza e di sequestro probatorio degli atti necessari alla seduta del consiglio comunale, di fatto così impedita;

che in data 23 febbraio 1999 il sindaco Rocco Ressa e dodici membri del corpo consiliare su venti assegnati per legge rassegnarono contemporaneamente le dimissioni in segno di protesta, dopo aver votato a larga maggioranza la richiesta di una commissione di indagine da parte dei Ministeri dell'interno e della giustizia;

che il sequestro degli atti da parte della magistratura e tutti i retroscena (oggi ormai, oggetto di esame da parte della procura della Repubblica di Bari, grazie all'esposto-denuncia presentato il 23 ottobre 1999) che precedettero il sequestro destarono turbamento e viva preoccupazione per l'ordine pubblico;

che per effetto delle dimissioni veniva disposta con decreto prefettizio del 25 febbraio successivo la sospensione del consiglio comunale di Palagiano;

che in data 8 marzo 1999 il prefetto, intervenuta la notifica della decisione del Consiglio di Stato (depositata il 3 marzo) che reintegrava nella carica di sindaco di Palagiano l'avvocato Vincenzo Stellaccio con i suoi tredici consiglieri, revocava il precedente decreto di sospensione del consiglio comunale e disponeva il reinsediamento del vecchio consiglio comunale;

che per la particolare situazione determinatasi nel comune di Palagiano il Ministero dell'interno, su quesito del prefetto, inviava una prima nota (prot. n. 15978/21 del 15 marzo 1999) in cui venivano indicate le procedure di legge da seguire in caso di surroghe di consiglieri dimissionari, precisando i termini di tempo e le modalità delle sostituzioni in applicazione dell'articolo 31 della legge n. 142 del 1990;

che sindaco e consiglio comunale ignoravano e disattendevano tali procedure sia non provvedendo alla surroga dei consiglieri dimissionari nei dieci giorni dal reinsediamento (violazione del disposto di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 31 della legge n. 142 del 1990, come sostituito dall'articolo 5 della legge n. 127 del 1997: «... il consiglio, entro e non oltre dieci giorni – dalla presentazione delle dimissioni – deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari) sia surrogando illegitti-

mamente lo stesso consigliere Rocco Ressa che presentava immediatamente denuncia all'autorità giudiziaria (ancora oggi, dopo circa otto mesi, senza esito; situazione, in un certo qual modo, analoga a quella riferita sopra, ma in questo caso non è stato ritenuto opportuno alcun provvedimento d'urgenza da parte dell'autorità giudiziaria per far reinsediare in consiglio comunale il dottor Rocco Ressa);

che dal reinsediamento i rappresentanti della minoranza hanno denunciato la illegittimità delle sedute del consiglio comunale e degli atti da esso assunti in quanto organo incompleto, presentando ricorsi al prefetto, al Coreco e al Ministero dell'interno;

che con nota del 6 maggio 1999, prot. n. 2939/13.12/Gab., inviata al sindaco del comune di Palagiano e al presidente del Coreco di Taranto, il prefetto precisava che il Ministero dell'interno, a chiarimento della nota del 15 marzo, con nota del 5 maggio faceva presente che il signor Rocco Ressa si doveva reinsediare nell'ente in qualità di candidato sindaco non eletto e, quindi, di consigliere comunale; pertanto il prefetto invitava il sindaco a voler portare il contenuto della nota a conoscenza del consiglio comunale per i consequenziali provvedimenti di competenza;

che anche questa seconda nota veniva disattesa, anzi nel corso della campagna elettorale del giugno 1999 il sindaco Stellaccio difendeva le ragioni delle proprie scelte e preannunciava denunce nei confronti del prefetto, di Ressa e, infine, accusava lo stesso Ministro dell'interno di essere di parte nell'esercizio delle proprie funzioni («il Ministro quando scrive queste cose» – riferimento alla nota del Ministero del 5 maggio – «non deve scrivere solo e rispondere a questi quesiti ma anche ai quesiti che pone il sindaco di Palagiano Vincenzo Stellaccio e il consigliere comunale di Palagiano Vincenzo Stellaccio quando ha scritto il 28 ottobre 1998»);

che in data 22 luglio 1999 il Movimento dei «Democratici» di Palagiano inviava lettera raccomandata al Presidente della Repubblica, al Ministro dell'interno e al prefetto di Taranto, informandoli sulla grave situazione di illegittimittà in cui versava il consiglio comunale di Palagiano e a riguardo chiedeva un incontro urgente al prefetto;

che in data 3 agosto 1999 una delegazione dei «Democratici» incontrava il prefetto; questi si limitava a ribadire di aver fatto quanto dovuto con la trasmissione delle note del Ministero e di non avere il potere di imporre e obbligare ma solo quello di comunicare; poi, incalzato sui poteri di controllo dell'organo prefettizio nei confronti del consiglio comunale e sul rispetto delle direttive del Ministero, reinvocava l'invio della nota del 6 maggio e comunque si poteva giungere a «diffida del consiglio comunale, ma a certe condizioni, creando i presupposti...»;

che sono trascorsi tre mesi dall'incontro con il prefetto; non risulta che al consiglio comunale sia pervenuta alcuna diffida; sono trascorsi circa otto mesi dal reinsediamento di un consiglio comunale che versa in una grave e palese situazione di illegittimità con violazione rei-

terata e sistematica della legge n. 142 del 1990, con particolare riferimento all'articolo 39, comma 1, lettera *a)* (scioglimento e sospensione dei consigli comunali ... per gravi e persistenti violazioni di legge, nonchè per gravi motivi di ordine pubblico),

l'interrogante chiede di sapere:

se non si ritenga che si siano verificate e siano tuttora in essere gravi violazioni della legge n. 142 del 1990;

se non si ritenga necessario promuovere un'indagine amministrativa per verificare se la ripetuta violazione delle procedure sia stata solo casuale o del tutto intenzionale;

se non si ritenga che in questa situazione che si trascina da circa otto mesi possano ravvedersi gravi responsabilità del prefetto di Taranto e in tal caso quali provvedimenti si intenda adottare;

se non si ritenga di adottare da subito idonei provvedimenti al fine di assicurare il ripristino della legalità nel consiglio comunale di Palagiano;

se non si ritenga che vi siano tutti i presupposti e le condizioni, date le persistenti e reiterate violazioni di legge, per giungere alla sospensione e, quindi, allo scioglimento del consiglio comunale di Palagiano.

(4-17231)

(23 novembre 2000)

LORETO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso:

che con ricorso n. 3722/1997 i signori Rocco Ressa e Vito Bianco hanno impugnato innanzi al TAR di Lecce, in qualità di cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune di Palagiano (Taranto) (ed il primo anche quale candidato sindaco per la lista «L'Ulivo Alleanza per Palagiano»), le operazioni elettorali relativa all'elezione del sindaco e del consiglio comunale di Palagiano svoltesi il 16 novembre 1997;

che con sentenza n. 728 del 28 ottobre 1998 la seconda sezione dell'adito TAR ha accolto il ricorso ed ha conseguentemente corretto «il risultato delle elezioni amministrative in questione nel senso di proclamare eletti, in sostituzione al candidato sindaco Vincenzo Stellaccio, illegittimamente proclamato eletto, ed ai candidati consiglieri comunali della Lista n. 3, illegittimamente proclamati eletti in conseguenza dell'errata attribuzione del premio di maggioranza, il candidato sindaco Rocco Ressa ed i candidati consiglieri comunali della Lista n. 2 collocati sino al 13º posto»;

che tale sentenza è stata impugnata innanzi al Consiglio di Stato dal controinteressato Vincenzo Stellaccio con ricorso in appello notificato il 2 novembre 1998;

che, a seguito del deposito dell'appello, la segreteria della quinta sezione del Consiglio di Stato ha chiesto alla competente segreteria del TAR di Lecce la trasmissione del fascicolo d'ufficio del giudizio di pri-

mo grado *ex* articolo 347, ultimo comma, del codice di procedura penale;

che da una verifica effettuata presso la segreteria del Consiglio di Stato è emerso che, in luogo di esser trasmesso nelle forme ordinarie, il fascicolo risulta essere stato depositato nella segreteria della competente sezione (alle 9,30 del 17 novembre 1998) dal difensore di parte appellante;

che il fatto che un fascicolo d'ufficio sia stato posto nella autonoma disponibilità di una parte privata è assai grave anche in considerazione della delicatezza della *res controversa* che attiene alla validità delle espressioni del voto affidate a schede che sono state acquisite al fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado in originale a seguito della verificazione disposta dal TAR ed operata da funzionari della prefettura di Taranto;

che, per quanto è stato possibile accertare, il plico non risulta esser stato confezionato in maniera tale da garantire l'integrità del suo contenuto, in quanto esso era costituito da una busta sigillata con nastro adesivo, con sovrapposto timbro degli uffici del TAR, ma non controfirmata sui lembi dal funzionario che abbia: assunto la responsabilità dell'integrità del suo contenuto;

che nel fascicolo d'ufficio erano contenute alcune buste in cui erano racchiuse le schede elettorali in originale, che risultavano aperte mentre soltanto alcune delle quali erano state richiuse, peraltro mediante graffettatura e senza alcun timbro nè firma sui margini;

che tutto ciò costituisce una grave violazione delle norme poste a garanzia della trasparenza e della correttezza del procedimento in generale e di quello elettorale in particolare in quanto non vi è oggettiva certezza sulla integrità del materiale probatorio su cui il TAR ha espresso il suo giudizio e sul quale il giudice d'appello è chiamato a pronunciarsi,

l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti si intenda assumere per l'accertamento dei fatti ed il perseguimento delle responsabilità dei soggetti funzionari coinvolti, nonchè per il ripristino della legalità violata.

(4-13583)

(13 gennaio 1999)

LORETO. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che il 16 novembre 1997 si svolsero le elezioni amministrative al comune di Palagiano (Taranto) per il rinnovo del consiglio comunale, che videro contrapposti l'avvocato Vincenzo Stellaccio e il dottor Ressa;

che a seguito dello scrutinio delle schede votate fu proclamato sindaco l'avvocato Vincenzo Stellaccio con 31 voti in più di Ressa;

che avverso la proclamazione fu presentata dal dottor Ressa un ricorso presso il TAR di Lecce, che con sentenza n. 728 si espresse in favore del Ressa proclamandolo sindaco;

che contro la sentenza del TAR propose ricorso l'avvocato Vincenzo Stellaccio;

che successivamente accadde pure che le schede elettorali furono consegnate dal TAR di Lecce *brevi manu* all'avvocato Quinto, legale dell'avvocato Stellaccio, che provvide personalmente al trasferimento delle stesse al Consiglio di Stato;

che contro tale irregolare episodio l'avvocato Pellegrino, depositò al Consiglio di Stato una memoria, mentre il dottor Ressa sporse denuncia presso la procura di Lecce;

che in data 23 febbraio 1999 il sindaco Ressa e 12 suoi consiglieri si dimisero contestualmente, il primo dalla carica di sindaco e gli altri dalla carica di consiglieri, per protesta contro la magistratura tarantina che effettuò un anomalo sequestro preventivo e probatorio degli atti di un consiglio comunale e precisamente del punto all'ordine del giorno che prevedeva la discussione di una eventuale incompatibilità dello Stellaccio alla carica di consigliere per litispendenza;

che nella stessa seduta il consiglio comunale deliberò la richiesta di una commissione d'inchiesta sugli ultimi avvenimenti che stavano segnando la vita politico-amministrativa del comune;

che il 25 febbraio 1999, per effetto delle suddette dimissioni, veniva disposta con decreto prefettizio la sospensione del consiglio comunale di Palagiano;

che in data 3 marzo 1999 venne depositata la sentenza del Consiglio di Stato che annullò di fatto la sentenza del TAR, ripristinando il primo risultato uscito dalle urne;

che il giorno 8 marzo 1999 con decreto prefettizio fu revocata la sospensione del consiglio comunale e contestualmente venivano reinsediati l'avvocato Stellaccio e i primi 13 eletti della sua lista;

che in data 15 marzo 1999, su quesito del prefetto, il Ministro dell'interno inviò una nota (protocollo, n. 15978/21) che indicava le procedure da seguire per la surroga dei consiglieri dimissionari in applicazione dell'articolo 31 della legge n. 142 del 1990;

che il consiglio comunale procedeva alla surroga dei consiglieri dimessisi e non dello stesso Ressa, che aveva rassegnato le sue dimissioni da sindaco e giammai da consigliere comunale;

che a chiarimento della nota del 15 marzo 1999 il prefetto inviava ulteriore nota (6 maggio 1999, prot. n. 2939/13.12/GAB) nella quale si precisava che il Ministro dell'interno faceva presente che il signor Ressa doveva essere reinsediato in qualità di consigliere comunale, in quanto candidato sindaco non eletto;

che nonostante tali note e nonostante una denuncia inoltrata dal dottor Ressa alla procura di Taranto ad oggi lo stesso non è stato reinsediato nel consiglio comunale;

che esso continua a funzionare in palese dispregio delle leggi e delle note di chiarimento del Ministro dell'interno e del prefetto,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga che dopo circa un anno non si sia sufficientemente configurata e consolidata la fattispecie prevista dall'articolo 39, comma 1, lettera *a),* della legge n. 142 del 1990, che prevede lo scioglimento del consiglio comunale per gravi e persistenti violazioni di legge.

(4-17933)

(27 gennaio 2000)

LORETO. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che il consiglio comunale di Pelagiano (Taranto) sta continuando ad operare in maniera irregolare, in quanto si persiste nel precludere la partecipazione al dottor Rocco Ressa, candidato sindaco non eletto alle elezioni comunali del 1997;

che sulla questione si sono già espressi positivamente per il dottor Ressa sia il Ministero dell'interno, con nota trasmessa dal prefetto di Taranto in data 6 maggio 1999, prot. n. 2939/13.12/Gab., al sindaco di Palagiano, sia successivamente lo stesso prefetto con nota prot. n. 1375/13.12/Gab. del 1º aprile 2000, con la quale si invitava il sindaco di Palagiano a riconsiderare entro 30 giorni la posizione del dottor Ressa, arbitrariamente escluso dal consiglio comunale di Palagiano;

verificato che il consiglio comunale di Palagiano non ha ottemperato all'invito del prefetto né mostra di voler ottemperare,

l'interrogante chiede di sapere quali iniziative si intenda attivare per ripristinare dopo circa un anno e mezzo una situazione di sufficiente legalità nel consiglio comunale di Palagiano.

(4-19558)

(8 giugno 2000)

Risposta. (*) – L'attuale situazione del comune di Palagiano si è determinata a decorrere dal 16 novembre 1997, data a cui risalgono le elezioni amministrative che vedevano nominato alla carica di sindaco il signor Stellaccio. Avverso le predette venne proposto ricorso dinanzi al TAR di Lecce il quale, correggendo il risultato elettorale, proclamava eletto sindaco il signor Ressa.

La predetta pronuncia, impugnata in sede d'appello dal signor Stellaccio, venne ribaltata dal Consiglio di Stato che reintegrò nella carica l'appellante.

Nelle more del deposito della decisione di secondo grado il Ressa, insieme a dodici dei venti consiglieri assegnati all'ente, si dimise.

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle quattro interrogazioni sopra riportate.

Alla fattispecie che, va ribadito, si delineò prima della conoscibilità della sentenza del Consiglio di Stato, seguì in data 25 febbraio 1999 l'adozione, da parte del prefetto di Taranto, del provvedimento di sospensione dell'organo consiliare, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima compatibile col suo mantenimento in vita.

Il deposito della decisione resa dal Supremo Consesso, avvenuto in data 3 marzo 1999, determinò, tuttavia, l'immediata reintegra del signor Stellaccio nella carico di sindaco e la conseguente revoca del provvedimento di sospensione del consiglio comunale di Palagiano.

Pertanto il sindaco reinsediato provvide alla surroga di tre dei consiglieri dimissionari, comprendendo tra i surrogati il Ressa che, invece, si era dimesso dalla sola carica di sindaco, mantenendo *de jure* la carica di consigliere.

Questi, pertanto, impugnò al TAR di Lecce, con richiesta di sospensiva, sia la revoca del provvedimento prefettizio di sospensione che le successive delibere di surroga. Stante la pendenza del giudizio nel merito, il diniego della richiesta sospensiva disposto dall'organo adito e successivamente confermato dal Consiglio di Stato non ha inciso sulla validità e l'efficacia dei provvedimenti impugnati, lasciando la situazione dell'ente sostanzialmente inalterata.

Siffatta considerazione conclusiva di questa amministrazione è stata più volte rappresentata dall'ente locale.

In ordine agli eccepiti profili di illegittimità dell'attività deliberativa posta in essere dal comune, in conseguenza della irrituale composizione dell'organo, allo stesso ente è data la facoltà di esperire la prova di resistenza.

Nel caso di specie, tenuto conto della pendenza del giudizio di merito e dei possibili rimedi attivabili dall'ente stesso, un ipotizzato provvedimento sanzionatorio diretto allo scioglimento dell'organo elettivo potrebbe appalesarsi intempestivo o dar luogo ad una sovrapposizione di misure i cui esiti potrebbero essere confliggenti.

Peraltro, nel richiamare il principio generale in virtù del quale il consiglio comunale è l'organo legittimato a valutare la regolarità della propria composizione, si ritiene che lo stesso ben possa riesaminare gli atti deliberativi assunti, con particolare riferimento alla deliberazione di surroga del signor Ressa che risulta aver rassegnato le dimissioni dalla sola carica di sindaco e non anche di consigliere. La pendenza del giudizio di merito non preclude, infatti, al predetto consiglio l'attivazione di rimedi in via di autotutela.

Al fine di assicurare la regolarità dell'azione amministrativa, l'ente è stato invitato, nell'ambito della propria responsabile autonomia, a riconsiderare la predetta posizione entro un termine prefissato, e ciò al fine di evitare interventi monitori preordinati a misure di rigore che si dovessero rendere necessarie per la salvaguardia dell'ordine legale.

Da ultimo il comune di Palagiano, aderendo all'invito di riesame formulato dal prefetto di Taranto, ha disposto apposita convocazione dell'organo elettivo per il giorno 11 maggio 2000.

In quella sede il consiglio comunale ha deliberato di recepire il parere *pro veritate* espresso dal proprio legale «di non luogo a provvedere conseguentemente alla richiesta della prefettura di Taranto».

Il Sottosegretario di Stato per l'interno
LAVAGNINI

(27 novembre 2000)

DI PIETRO. – *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso:

che il dottor Aldo Brachetti Peretti risulta essere presidente nonché consigliere delegato della società API spa e riveste la qualifica di dirigente industriale della società VIR che detiene un pacchetto azionario dell'API medesima;

che, in virtù di tale rapporto lavorativo subordinato, egli è stato collocato dalla società VIR in posizione di distacco presso la società API;

che la società VIR risulta versare contributi assicurativi INPDAI per il rapporto lavorativo in virtù di una posizione contributiva aperta presso l'ente medesimo;

che il vincolo della subordinazione tipico del rapporto lavorativo (articolo 2094 del codice civile) si è instaurato tra il prestatore (Aldo Brachetti Peretti) e l'impresa beneficiaria del distacco (società API), la quale risulta essere, perciò, la sola obbligata al versamento dei contributi;

che risulta instaurata, quindi, una indebita ed irregolare posizione previdenziale che serve solo a superare la incompatibilità di qualità di amministratore e di lavoratore autonomo nella stessa società,

si chiede di sapere quali iniziative si intenda adottare al fine di verificare la regolarità della posizione contributiva del signor Aldo Brachetti Peretti (a quale titolo il medesimo sia soggetto a posizione INPDAI) nonchè per accertare eventuali irregolarità e/o omissioni che dovessero emergere.

(4-17299)

(24 novembre 1999)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione parlamentare di cui all'oggetto l'INPDAI ha fatto presente quanto segue.

Il signor Aldo Maria Brachetti Peretti risulta essere titolare di pensione di anzianità INPDAI, a decorrere dal 1° gennaio 1991.

La contribuzione con qualifica dirigenziale che ha dato luogo a pensione è stata versata dall'aprile 1962 al luglio 1977 dalla società API di Roma e dall'agosto 1977 al dicembre 1990 dalla società VIR di Roma.

L'istituto previdenziale comunica, altresì, che agli atti non risulta l'instaurazione di un rapporto di lavoro tra la società VIR o altra società ed il predetto signor Brachetti Peretti successivamente al 1991, anno di decorrenza della prestazione previdenziale.

Di conseguenza l'INPDAI è dell'avviso che «non sussistano i presupposti di diritto per procedere ad ulteriori verifiche circa la compatibilità della carica di presidente-amministratore delegato della società API rivestita dal signor Brachetti Peretti con la posizione previdenziale».

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SALVI

(14 novembre 2000)

DOLAZZA. – *Ai Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, degli affari esteri e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* – Premesso:

che viene dato per scontato che il Governo italiano asseconderà le ripetitive e diverse invocazioni affinchè il nostro paese rinunzi ai crediti riguardanti i cosiddetti «paesi poveri»;

che, com'è noto, gran parte dei debiti contratti da numerosi cosiddetti «paesi poveri» riguarda l'acquisto di materiali d'armamento, sistemi militari e di polizia, nonchè prodotti (come auto di lusso, aerei *executive,* navi di rappresentanza, impianti di condizionamento, progetti ed arredi per residenze di lusso, sofisticati sistemi di telecomunicazione e dispositivi di sicurezza per banche) eufemisticamente definiti «d'implementazione del prestigio politico e delle capacità economiche»;

che, notoriamente, l'Italia è uno dei fornitori del genere di prodotti cui al precedente capoverso e che assai spesso questi prodotti sono sviluppati e commercializzati con agevolazioni finanziarie (per la realizzazione e per la commercializzazione) previste da leggi il più delle volte gestite dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dal Ministero della difesa;

che la concessione delle licenze d'esportazione è formalmente condizionata da una procedura, nella quale sono coinvolti i cosiddetti servizi di sicurezza e che produce una documentazione sui materiali esportati,

si chiede di conoscere:

il criterio in base al quale il Governo italiano include Stati esteri nella lista dei cosiddetti «paesi poveri»;

se, nell'eventualità dell'accettazione da parte del Governo italiano delle richieste di abbuono dei crediti dei cosiddetti «paesi poveri», da tale abbuono non debbano essere esclusi i debiti riguardanti l'acquisto dei prodotti definiti «d'implementazione del prestigio politico e delle capacità economiche», accennati in premessa.

(4-19090)

(3 maggio 2000)

Risposta. – Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, con la quale, in relazione alla cancellazione del debito, si chiede di conoscere il criterio in base al quale Stati esteri vengono inclusi nella lista dei cosiddetti «paesi poveri» ed, in particolare, se da tale abbuono non debbano essere esclusi i debiti riguardanti l'acquisto di alcuni prodotti come quelli «d'implementazione del prestigio politico e delle capacità economiche».

Al riguardo, si fa presente che l'iniziativa italiana, di cui alla legge 25 luglio 2000, n. 209, recante misure per la riduzione del debito estero dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati», non propone alcuna lista di paesi potenzialmente eleggibili all'iniziativa in questione (cosiddetti Heavily Indebted Poor Countries-HIPC).

Infatti, l'inclusione in tale lista esula dalla volontà dei singoli paesi creditori ed è determinata da un insieme di valutazioni e parametri, elaborati dal Fondo monetario internazionale e dalla Banca mondiale, relativi alla sostenibiltià del debito estero del paese debitore.

L'eleggibilità del paese povero dipende, quindi, sostanzialmente dall'insostenibilità del servizio del debito, verificata, sulla base di criteri oggettivi, dalle istituzioni finanziarie internazionali; dipende, inoltre, dal programma nazionale di riduzione della povertà: i paesi interessati dovranno dimostrare che utilizzeranno le risorse finanziarie risparmiate sul servizio del debito estero per aumentare la spesa nel campo sociale e per il benessere delle popolazioni.

Dal citato Programma HIPC non è escluso alcun credito; infatti, a livello multinazionale, è stato chiaramente indicato che la cancellazione del debito si applicherà a tutte le categorie di creditori (pubblici, bilaterali e multilaterali, inclusi FMI e Banca mondiale, privati, banche, eccetera) senza alcuna esclusione. Oggetto dell'iniziativa italiana è, quindi, l'intero debito dei paesi destinatari.

Pertanto, non sembra possibile, allo stato attuale, l'esclusione dalla cancellazione di alcune categorie debitorie, come i «prodotti di implementazione del prestigio politico e delle capacità economiche».

Tuttavia, i paesi destinatari si sono impegnati, nel quadro «dell'iniziativa HIPC rafforzata», a mettere iin atto strategie correttive del debito ed a sottoscrivere con il Fondo monetario internazionale un programma, monitorato dalla Banca mondiale e dal Fondo stesso, «Poverty Reduction Growth Facility» (PRGF), che comprende un insieme di riforme volte ad alleviare la povertà della popolazione, nonché a ridurre le spese improduttive. Il rispetto di tale programma è indispensabile per poter usufruire della cancellazione dei debiti.

Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica

Visco

(27 novembre 2000)

FLORINO. – *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso:

che, come risaputo, sono costantemente in aumento i contenziosi inerenti le inefficienze e le disparità di trattamento relativamente alla corresponsione delle buonuscite e, quindi, alle liquidazioni di fine rapporto dei lavoratori italiani;

che, di fatto, le norme vigenti, lasciando spazio a «libertine» interpretazioni soggettive delle stesse, se non soggette ad un severo e monitorato controllo da parte dei competenti organi *super partes*, contribuiscono a deresponsabilizzare gli istituti pubblici (quale per esempio, l'INPDAP) e i datori di lavoro pubblici e privati, che «giocano a palla a rimbalzo», ciascuno cioè demanda la responsabilità all'altro, a scapito del cittadino-lavoratore che si trova a dover faticosamente sostituirsi ad uno Stato assente, lottando (spesso invano) da solo per riuscire a far valere i propri diritti;

che, come esempio di quanto innanzi denunciato, va segnalato il caso della professoressa Iskra Arnaoudova, cittadina bulgara, la quale ha prestato servizio, in qualità di lettrice, nell'ambito degli scambi culturali tra l'Italia e la Bulgaria, presso l'Istituto universitario orientale di Napoli dal 1° novembre 1980 al 30 ottobre 1992, percependo per il suddetto periodo regolare stipendio con relative detrazioni fiscali;

che, successivamente, è iniziata la «interminabile» attesa, da parte della Arnaoudova, della corresponsione del trattamento di fine rapporto lavorativo;

che, nel tentativo di riuscire ad avere specifici ragguagli in merito a tale ritardo, nell'agosto del 1993 la professoressa ha ritenuto opportuno delegare il proprio rappresentante legale, che, a causa di «inspiegabili» difficoltà, non è riuscito a ottenere alcuna specifica informazione in merito, in quanto – non si riusciva a trovare il fascicolo della Arnaoudova, nè tantomeno il responsabile dell'ufficio competente;

che per più anni non si è saputo più nulla a riguardo sino a quando inaspettatamente, in data 8 aprile 1997 (dopo circa 4 anni e mezzo dalla cessazione del rapporto di lavoro tra l'Istituto universitario orientale e l'Arnaoudova), l'Istituto universitario orientale ha inviato all'Arnaoudova una lettera in cui le venivano richiesti alcuni documenti necessari all'avvio della sua pratica di liquidazione, senza però che il richiedente (e cioè l'Istituto universitario orientale) specificasse i termini precisi, previsti a norma di legge, entro cui far pervenire i suddetti documenti;

che, pertanto, la professoressa Arnaoudova si è subito adoperata per ottenere i suddetti documenti, ma, tenendo conto della lungaggine dei tempi burocratici propria di un sistema non del tutto all'avanguardia e delle ferie estive, l'intera documentazione, in lingua bulgara (così come richiesta), è potuta pervenire all'Istituto universitario orientale solo in data 10 dicembre 1997;

che, invece, una volta ricevuta la documentazione, il capo dell'ufficio personale dell'Istituto universitario orientale ha richiesto, ver-

balmente, al legale rappresentante della Arnaoudova una, copia della documentazione in lingua italiana, il quale ha provveduto ad inviarla in data 18 gennaio 1999;

che, dopo qualche giorno (il 28 gennaio 1999) l'Istituto universitario orientale ha provveduto ad inoltrare copia del prospetto di liquidazione all'lNPDAP, alla diretta interessata ed al suo legale rappresentante, lasciando finalmente presagire la risoluzione di tale vicenda, anche se con un «pò di ritardo» (circa 7 anni);

che, contrariamente alle aspettative positive, in data 2 marzo 1999 l'INPDAP ha risposto, a mezzo lettera, che la Arnaoudova aveva perso ogni diritto rispetto al trattamento di fine rapporto lavorativo, per decadenza dei termini stabiliti dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1032 del 29 dicembre 1973;

che, in risposta a tale comunicazione, il rappresentante legale della professoressa Arnaoudova ha inviato due raccomandate (datate 10 aprile 1999 e 11 maggio 1999) ai rispettivi organi competenti in cui cercava di far valere i diritti della sua cliente;

che l'Istituto universitario orientale, con molta disinvoltura, non si è degnato di rispondere e tantomeno di fornire le dovute spiegazioni a riguardo, contravvenendo al dettato della legge sulla trasparenza, n. 241 del 1991;

che, a conclusione dell'intera vicenda, si è venuti a conoscenza che l'Istituto universitario orientale con un comportamento di evidente spregiudicatezza, ha omesso di compiere i dovuti atti di ufficio relativi alla pratica della buonuscita della signora Arnaoudova, così come stabilito dall'articolo 26 del sopra citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1032 del 29 dicembre 1973,

che solo dopo la scoperta di tale grave omissione l'Istituto universitario orientale si è preoccupato di giustificarsi, inoltrando una lettera all'INPDAP e, per conoscenza, al legale rappresentante dell'Arnaoudova; che, nello specifico, la giustificazione addotta dall'Istituto universitario orientale a propria discolpa, tramite i suoi rappresentanti, durante un incontro, è stata quella che all'epoca in cui si pose la questione non si sapeva se alla categoria dei lettori spettasse o no il diritto a riscuotere l'indennità di buonuscita;

che, per le ragioni di cui sopra, l'Istituto universitario orientale, anche in seguito ad una convocazione del consiglio d'amministrazione relativa a tale questione, ha ritenuto opportuno non prendere alcuna iniziativa in merito; da ciò si evince l'inconsistenza e l'assurdità delle motivazioni apportate dall'Istituto universitario orientale, che di fatto non possono che aggravare la posizione dell'Istituto,

l'interrogante chiede di conoscere:

se non si ritenga doveroso intervenire al più presto per verificare la veridicità dei fatti sopra esposti e, conseguentemente, ravvisare le specifiche responsabilità, al fine di combattere tali gravi e scandalose omissioni che caratterizzano «l'arcaico» sistema previdenziale italiano che ha ben poco a che fare con quello «europeo»;

se, nel dettaglio, si ritengano accettabili e, quindi non perseguibili a norma di legge comportamenti assunti rispettivamente dall'Istituto universitario orientale e dall'lNPDAP, soprattutto rispetto ai seguenti quesiti:

se sia giusto che l'Arnaoudova (come del resto tutti i lavoratori) sia penalizzata dal fatto che l'Istituto universitario orientale non sapendo come regolarsi, abbia fatto trascorrere tanto tempo per decidere e richiedere la documentazione necessaria;

se si ritenga normale che un ente pubblico non si accorga della scadenza dei termini di tempo previsti e provveda, invece, a predisporre un atto amministrativo del tutto inefficace;

se si ritenga possibile che si ignori quanto stabilito dall'articolo 2935 del codice civile.

(4-16780)

(19 ottobre 1999)

Risposta. – Con riferimento all'atto parlamentare indicato in oggetto, con il quale si chiede di conoscere i motivi che hanno determinato la prescrizione del diritto alla buonuscita maturata dalla professoressa Iska Arnaoudova, l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica ha fatto presente quanto segue.

La professoressa bulgara Arnaoudova ha prestato servizio, in qualità di lettrice ordinaria di lingua straniera, presso l'Istituto universitario orientale di Napoli dal 1° luglio 1988 al 30 ottobre 1992, percependo per il suddetto periodo regolare stipendio.

In osservanza delle vigenti disposizioni emanate in materia, ed in particolare dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1032 del 29 dicembre 1973, l'Istituto universitario di che trattasi, all'atto della risoluzione del rapporto d'impiego dell'interessata, aveva l'obbligo di inviare la prescritta documentazione all'ENPAS entro 15 giorni dalla data di cessazione della medesima, a nulla significando alcuna domanda o atto sollecitatorio della professoressa Arnaoudova.

L'Istituto universitario ha invece provveduto a tale adempimento soltanto in data 28 gennaio 1999, cioè dopo 7 anni.

L'ufficio INPDAP di Napoli, in applicazione della disposizione contenuta nell'articolo 20 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1032 del 1973, che reca: «il diritto alla buonuscita si prescrive nel termine di cinque anni, decorrente dalla data in cui è sorto il diritto», ha respinto in data 2 marzo 1999 la richiesta di riquidazione per sopravvenuta prescrizione del diritto.

In relazione alle eccezioni sollevate dall'onorevole interrogante a carico dell'Istituto che, a suo avviso, non ha considerato la scadenza dei termini ed ha ignorato la disposizione recata dall'articolo 2935 del codice civile, il quale dispone che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può esser fatto valere, l'INPDAP ha fatto presente – sul primo punto – che i provvedimenti adottati dall'Istituto sono

conseguenti alle comunicazioni e alla documentazione che deve essere inviata a cura dell'amministrazione di appartenenza degli iscritti medesimi, in applicazione delle norme innanzi richiamate.

Per quanto concerne il secondo punto, non risulta che l'interessata abbia interrotto i termini quinquennali di prescrizione del diritto alla buonuscita con conseguente estinzione del diritto.

Va comunque partecipato che, da un punto di vista organizzativo, l'Istituto sta portando a compimento la realizzazione della banca dati degli iscritti, grazie alla quale dal prossimo anno sarà possibile riscontrare le posizioni individuali in tempo reale, eliminando alla radice situazioni incresciose come quella che ha formato oggetto dell'interrogazione.

Nel caso di specie l'INPDAP ha dovuto agire secondo le norme che ne regolano l'attività.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SALVI

(14 novembre 2000)

LAGO. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che nel comune di Alghero (Sassari) in località Tramariglio insiste una struttura edilizia denominata Condominio Eurotel Capo Caccia;

che tale struttura consta di 238 unità residenziali abitative, proprietà acquistate a mezzo rogiti notarili;

che la costruzione di questo complesso è stata autorizzata con licenze edilizie n. 304/73 del 10 ottobre 1973 e n. 39/74 del 4 giugno 1974;

che l'abitabilità è stata concessa il 17 settembre 1974;

che le unità abitative sono accatastate in categoria A2 «case di civile abitazione»;

che sono stati autorizzati lavori di ampliamento dell'assetto immobiliare residenziale con licenza n. 62/75 e con autorizzazione n. 44/77 assistite dalla asseverazione «ad uso abitazione»;

che, previ sopralluoghi degli uffici tecnici e sanitari, provvedimenti dei commissari prefettizi del comune di Alghero hanno autorizzato uno spaccio interno e un supermarket condominiale in data 14 dicembre 1981 e 17 settembre 1983 (licenze ed autorizzazioni mai contestate da chicchessia, tantomeno dalla pubblica amministrazione ed ovviamente mai revocate);

che ora procedure singolari e tardive hanno indotto prima taluni amministratori locali e poi giudici amministrativi, attraverso provvedimenti basati su interpretazioni sostenute da documentazioni non corrette come quella inveritiera che il Piano regolatore generale vietasse all'epoca la edificazione residenziale, a emanare atti e ordinanze che vietano l'uso abitativo di tale unità immobiliare,

si chiede di sapere:

come si ritenga possibile che 200 famiglie che per un quarto di secolo hanno trascorso le loro vacanze in appartamenti di loro proprietà, acquistati in molti casi con tanti sacrifici, ora si trovino nella tragica situazione di dover essere scortati ed intimiditi da pseudoagenti privati, per accedere nelle loro abitazioni senza poi poterne usufruire perché impediti all'uso dell'energia elettrica e dell'acqua;

se il Ministro in indirizzo intenda attivare un'ispezione amministrativa onde chiarire in via definitiva se esista ancora in questo Stato il diritto alla proprietà, riconosciuta anche dalla pubblica amministrazione quando ha provveduto ad incassare la tassa rifiuti solidi urbani nonché dell'ICI come civili abitazioni.

(4-19771)

(22 giugno 2000)

Risposta. – Da accertamenti effettuati in ambito locale è emerso che nel 1963 la compagnia internazionale della Parabola d'Oro spa otteneva dal comune di Alghero una licenza edilizia per la costruzione di un albergo.

Nel 1973 la suddetta compagnia otteneva altresì licenza edilizia che (oltre alla trasformazione dell'albergo in unità immobiliare Eurotel) consentiva modifiche interne al complesso. Successivamente, a partire dal 1974, parte dell'immobile anzidetto (per un complesso di 238 unità immobiliari) venne ceduta a privati che entrarono in possesso della piena ed esclusiva proprietà di tali porzioni e che le utilizzarono a fini residenziali – turistici.

Dopo diversi anni, il comune di Alghero, con provvedimento sindacale n. 670 del 29 maggio 1996, diffidava detti privati acquirenti a ripristinare l'originaria destinazione ricettivo-alberghiera su tale porzione del complesso in questione, per contrasto con gli strumenti urbanistici dell'ente ed in particolare con il Piano regolatore generale (adottato con delibera del commissario prefettizio in data 18 dicembre 1973) che prevedeva nell'area interessata una destinazione alberghiera.

Con ordinanza del sindaco di Alghero n. 202 del 24 luglio 1997 veniva altresì disposto il ripristino di tale destinazione d'uso e veniva fatto divieto ai rispettivi enti erogatori di pubblici servizi di somministrare le loro forniture (acqua, energia elettrica) alle porzioni immobiliari anzidette.

Avverso tale provvedimento del comune di Alghero proposero ricorso al TAR della Sardegna, in diversi tempi, i proprietari delle unità in questione, adducendo vari tipi di vizi di legittimità.

Detto organo giurisdizionale, con diverse sentenze, nn. 839/97, 900/97, 569/98, 570/98 e 572/98, dichiarava infondate (o inammissibili) le censure dei ricorrenti. In particolare veniva rilevato che la modifica di destinazione o meglio di utilizzo delle singole unità in questione era avvenuta in via di mero fatto.

Secondo il TAR quindi l'uso privatistico in questione, pur se esercitato a lungo nel tempo, non poteva essere opposto al comune di Alghero stante il citato vincolo del Piano regolatore generale ed il fatto che deroghe relative erano ammesse solo previo piano particolareggiato o convenzione di lottizzazione, che viceversa non erano stati adottati.

Il predetto tribunale sottolineava altresì che la licenza edilizia per la edificazione del complesso era stata rilasciata per uso alberghiero e che nemmeno con la successiva suddetta licenza edilizia del 1973 era stato assentito dal comune il cambio di destinazione da albergo a residenza privata.

Veniva pure affermato che anche la trasformazione dell'albergo con la «formula Eurotel» oltre a non rappresentare una tipologia di utilizzo del bene di tipo privatistico (individuale-esclusivo), bensì una tipologia compatibile con una destinazione di tipo alberghiero, nella fattispecie non risultava autorizzata da parte del comune.

Infine, il Consiglio di Stato, in sede di esame degli appelli proposti avverso dette sentenze del TAR, ha ritenuto infondati gli stessi e li ha respinti con sentenze della, sezione V n. 1518 del 16 novembre 1999, n. 1519 del 16 novembre 1999 e n. 1527 del 16 novembre 1999, confermando, così, in via definitiva la destinazione ricettivo-alberghiera dell'intero complesso in argomento con conseguente inibizione per altro uso delle porzioni in questione.

In particolare, il supremo consesso amministrativo ha sostenuto che detta «privatizzazione» di alcune unità del complesso non implicava che le stesse unità perdessero le caratteristiche proprie della gestione alberghiera atteso che la medesima «privatizzazione» si era verificata successivamente all'adozione del Piano regolatore generale implicante tale ultima destinazione.

Nell'occasione veniva altresì evidenziato che la licenza di abitabilità rilasciata nel 1973 alla società proprietaria del complesso non riguardava le porzioni cedute ai privati in questione, bensì le «camere clienti» dell'albergo e che comunque nessuna richiesta di condono edilizio era stata a suo tempo avanzata in merito.

Da ultimo, veniva affermato che il pagamento dell'ICI e della tassa sui rifiuti solidi urbani era irrilevante trattandosi di adempimenti non connessi alla destinazione dell'immobile e comunque non tali da far emergere l'effettivo uso.

In esecuzione di dette pronunce del Supremo Consesso, il comando di polizia municipale di Alghero ha apposto i sigilli a tali unità immobiliari.

Nel frattempo, il sindaco di Alghero con ordinanza n. 52 del 9 giugno 1999 aveva annullato il già citato provvedimento sindacale n. 202/97 nella parte in cui disponeva il divieto per gli enti erogatori di somministrazione delle relative forniture; tale provvedimento, peraltro, è stato già oggetto di sospensiva da parte del TAR della Sardegna su ricorso della MGSRL, attuale proprietaria dell'azienda alberghiera operante all'interno del complesso di cui trattasi.

Detta società ha infatti sempre lamentato (costituendosi nei procedimenti suddetti in veste di controinteressata) gli effetti negativi derivanti alla propria attività dalla coesistenza di tali presenze «residenziali», soprattutto per quanto riguarda il controllo e l'identificazione dei clienti.

Da ultimo si rende noto che il condominio Eurotel Capo Caccia, costituito nel frattempo tra i proprietari delle unità anzidette, ha proposto impugnazioni alla Cassazione a sezioni unite avverso le suddette pronunce del Consiglio di Stato e ordinanza sindacale n. 202 del 1997, impugnazioni tuttora pendenti.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno
LAVAGNINI

(27 novembre 2000)

LAURO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile*. – Premesso:

che lo scorso 24 maggio il presidente del consiglio comunale di Napoli, Sabatino Santangelo, ha dichiarato decaduto Antonio Bassolino da sindaco in base al comma 7 dell'articolo 7 della legge n. 154 del 1981 che norma la decadenza degli amministratori locali in caso di mancate dimissioni;

che l'*iter* per la decadenza, unico caso registrato fino ad ora nella storia di un'amministrazione cittadina, è scattato l'11 maggio 2000 quando il consiglio comunale prese atto della incompatibilità alla carica di sindaco per Antonio Bassolino che era stato eletto presidente della regione Campania il 16 aprile scorso;

che Antonio Bassolino non si è dimesso dalla carica di primo cittadino, nel qual caso sarebbe scattato il commissariamento per il comune di Napoli con il conseguente scioglimento di giunta e consiglio;

considerato:

che la giunta comunale di Napoli è ora retta dal sindaco reggente Riccardo Marone, un tecnico non eletto in alcuna consultazione;

che tale situazione è in aperto contrasto con la volontà del Parlamento italiano che in sede di approvazione della legge sull'elezione diretta del sindaco intendeva dare ai cittadini la possibilità di scegliersi il sindaco;

che tale atto porta alla definitiva rottura del rapporto di fiducia che i cittadini hanno instaurato con il loro sindaco,

l'interrogante chiede di sapere come il Governo intenda intervenire, per quanto di sua competenza, per porre fine a tale situazione antidemocratica, mai verificatasi fino ad ora, di un sindaco che senza elezioni decide e designa il suo successore.

(4-19472)

(1° giugno 2000)

Risposta. – Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

In merito alla situazione verificatasi nel comune di Napoli si osserva, in via generale, che le cause di incompatibilità producono l'effetto impeditivo, in quanto contestate nelle forme di rito o della procedura amministrativa indicata all'articolo 7 della legge n. 154 del 1981.

Con riferimento alla procedura, si osserva che il citato articolo 7 prevede che «quando successivamente alla elezione ... si verifichi ... qualcuna delle condizioni di incompatibilità previste dalla presente legge il consiglio di cui l'interessato fa parte gliela contesta».

La procedura di contestazione amministrativa della causa di incompatibilità può essere promossa da entrambi i consigli degli organi in cui l'interessato è stato validamente eletto.

Secondo tale procedimento, il consiglio deve, in primo luogo, contestare all'interessato l'esistenza della condizione di incompatibilità. L'interessato ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare tale causa impeditiva. Entro ulteriori dieci giorni il consiglio comunale delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di incompatibilità, invita l'interessato a rimuoverla o ad esprimere l'opzione per la carica che intende conservare. Qualora l'interessato non provveda entro i successivi dieci giorni, il consiglio lo dichiara decaduto. Tale procedimento, peraltro, ha natura cogente; pertanto, una volta avviato formalmente, deve essere portato a compimento, non potendo il consiglio porre in essere un comportamento omissivo.

Il legislatore delinea così un *favor* per l'eletto, cioé la possibilità di mantenere la carica conseguita ponendo rimedio alla circostanza impeditiva mediante qualificati comportamenti che ne facciano cessare gli effetti.

È a tal fine che la legge fornisce lo strumento dell'opzione, consistente nella scelta di espletare una delle due cariche alle quali l'interessato è stato validamente eletto.

La richiamata opzione può essere esercitata dall'interessato, sia spontaneamente nell'immediatezza della proclamazione alla seconda carica elettiva che determina la sussistenza della causa ostativa all'espletamento del mandato, sia su sollecitazione del consiglio nell'*iter* della procedura di contestazione.

La diversità delle modalità con cui la predetta opzione può essere attuata si riflette direttamente sul piano giuridico-politico.

Infatti, nel caso in cui l'opzione venga esercitata mediante la presentazione delle dimissioni dalla carica di sindaco ne deriva, ai sensi dell'articolo 37-*bis* della legge n. 142 del 1990, come modificata dall'articolo 8 della legge n. 120 del 1999, lo scioglimento dell'ente la cui gestione provvisoria è affidata ad un commissario straordinario fino alla data utile del successivo rinnovo elettorale.

In caso di assenza di formali dimissioni, invece, l'opzione, configurandosi come manifestazione di volontà positiva verso la carica che si

intende mantenere, presuppone una volontà abdicativa rispetto alla carica che si intende dismettere.

In tale situazione, considerato che il vigente impianto ordinamentale richiede che l'atto abdicativo del mandato sia sempre formalmente espresso, non attribuendo alle dimissioni implicite giuridico rilievo, lo scioglimento dell'organo elettivo non può che seguire alla espressa dichiarazione di decadenza – nel caso di specie adottata dal consiglio in data 24 maggio 2000 – con il conseguente affidamento della gestione interinale al vice sindaco, al consiglio ed alla giunta, in regime di *prorogatio*, ai sensi dell'articolo 37-*bis* della legge 8 giugno 1990 citata introdotta dall'articolo 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, come modificato dall'articolo 8, comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 120.

Pertanto, attese le espresse previsioni di legge, la questione non può essere risolta in via interpretativa, bensì in sede di modifica legislativa.

Il Sotosegretario di Stato per l'interno
LAVAGNINI

(27 novembre 2000)

LORENZI. – *Al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso:

che la motorizzazione civile di Cuneo è nuovamente sprovvista delle targhe ripetitrici agricole;

che i tempi di evasione dell'ordine, da parte del Poligrafico di Stato, sono di almeno sei mesi;

che tale situazione genera disservizio per il mondo agricolo,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover sollecitare urgentemente il Poligrafico di Stato al fine di fornire alla motorizzazione civile di Cuneo le targhe ripetitrici agricole.
(4-18910)

(4 aprile 2000)

RISPOSTA. – Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, concernente la fornitura, da parte dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato, di targhe ripetitrici agricole alla motorizzazione civile di Cuneo.

Al riguardo, si fa presente che il Ministero dei trasporti, con nota del 15 marzo 2000, ha richiesto, a seguito di fabbisogno supplementare, la fornitura di 2000 targhe, comprendente anche le targhe ripetitrici agricole.

L'Istituto poligrafico e zecca dello Stato, in data 10 aprile 2000, ha provveduto a fornire le targhe ripetitrici agricole, pari a 4200 esemplari, alla motorizzazione civile di Cuneo.

Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica
VISCO

(27 novembre 2000)

MACERATINI, PACE. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e al Ministro senza portafoglio per la solidarietà sociale*. – Premesso:

che nel territorio della 1ª circoscrizione del comune di Roma esistono 185 posti di asilo nido a fronte di circa 400 domande, di cui poche provenienti dal quadrante nord, visto lo scarso collegamento dei mezzi pubblici con tale zona che dunque risulta raggiungibile solo mediante automezzi privati;

che la legge regionale n. 59 del 16 giugno 1980 stabilisce dei requisiti per l'apertura di nuovi asili nido che rendono difficile individuare un edificio adatto a questo scopo all'interno del centro storico di Roma;

che la scuola elementare «Alberto Cadlolo», sita in via della Rondinella n. 2, costituirebbe struttura obiettivamente idonea per la creazione di nuovi posti per asili nido;

che in data 29 maggio 1998 il consiglio della I circoscrizione ha approvato un ordine del giorno presentato dai consiglieri del Polo per rigettare l'ipotesi di trasferimento in tale struttura di alcuni uffici circoscrizionali e conseguentemente lo spostamento dei bambini dell'istituto in altra scuola,

si chiede di conoscere quali iniziative il Governo intenda assumere in argomento e particolarmente se non ritenga di dover effettuare gli opportuni interventi presso il sindaco di Roma e presso l'assessore comunale competente in modo da poter consentire l'individuazione, nel centro storico della città, di un edificio idoneo per la costituzione di un nuovo asilo nido atto a soddisfare le numerose richieste rimaste inevase, con particolare riguardo alla scuola elementare «Cadlolo».

(4-11598)

(25 giugno 1998)

RISPOSTA. – L'urgenza di corrispondere alle richieste dei cittadini offrendo un maggior numero di servizi è fenomeno che investe l'intera città di Roma e, in particolare, quelle circoscrizioni ove, da tempo, non sono più reperibili aree edificabili.

Circa la possibilità di destinare la scuola «Cadlolo» a sede di asilo nido, esisterebbero notevoli difficoltà derivanti sia dai vincoli posti dalla

legge regionale n. 59 del 1980 che dal necessario rispetto della normativa sanitaria in materia.

L'amministrazione comunale comunque è impegnata ad individuare sistemi alternativi che consentano di allargare l'offerta dei servizi per questa specifica utenza.

Attualmente nell'ambito territoriale della circoscrizione I vi sono i seguenti asili nido comunali:

asilo nido «San Gregorio al Celio»: 60 bambini;
asilo nido «Via Zabaglia»: da 45 a 60 posti disponibili;
asilo nido «Monte Oppio»: 40 bambini;
asilo nido «Mameli»: 40 bambini;
asilo nido «Via Lucania»: 40 bambini.

Pertanto, l'offerta di accoglienza nel territorio della circoscrizione in questione risulta sostanzialmente potenziata; infatti, oltre all'ampliamento della ricettività della struttura di via Zabaglia, l'amministrazione comunale ha provveduto a definire e stipulare una convenzione con il Ministero del tesoro per l'attivazione (da marzo 1999) dell'asilo nido di via Lucania.

In tale periodo è stata realizzata, altresì, l'iniziativa sperimentale a carattere circoscrizionale, avviata nel 1998 ed assimilabile al servizio di asilo nido, denominata «Un tempo lineare per i bambini e la famiglia», che offre una disponibilità di circa 24 posti per l'accoglienza di bambini da 0 a 3 anni e che ha riscosso, peraltro, i consensi dell'utenza.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno
LAVAGNINI

(27 novembre 2000)

MAGGIORE. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che l'operatività nella dogana di Verona risulta giornalmente difficoltosa;

che sono state segnalate numerose difficoltà da parte di diversi associati, in particolare utenti dell'interporto Quadrante Europa di Verona, nell'espletamento del loro lavoro, a causa di ritardi ed inconvenienti riscontrati con codesta dogana;

che tali notevoli inconvenienti nell'espletamento delle pratiche doganali di *import-export,* in relazione al tempo di operatività, causano notevoli perdite di traffico verso altri punti doganali più efficienti, con conseguente danno economnico per gli operatori;

che il personale della dogana risulta insufficiente per un centro come Verona, fulcro delle attività del Nord-Est;

che gli operatori doganali sopportano notevoli sacrifici e rischi imprenditoriali nel superare le incognite derivanti dalla costituzione dell'Unione europea per il mantenimento dei traffici con l'estero, in particolare con l'Est europeo,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda intervenire al fine di trovare una soluzione positiva allo stato attuale della operatività della dogana di Verona, che consenta agli utenti interessati di poter continuare il loro lavoro senza il rischio di vedere compromessa la propria attività e la conservazione dei posti di lavoro dei propri dipendenti.

(4-20176)

(21 luglio 2000)

Risposta. – In merito alla problematica sollevata, concernente le difficoltà operative riscontrate presso la dogana di Verona, il competente Dipartimento ha riferito che tali difficoltà, particolarmente avvertite dagli utenti dell'interporto «Quadrante Europa» di Verona, erano dovute alla carenza di organico, la cui consistenza risulta affievolita da numerose situazioni di *part-time* e da esoneri dai compiti di digitazione meccanografica e dal servizio di piombatura, avallati da regolare certificazione medica.

I disagi evidenziati sono stati, comunque, eliminati a seguito di opportune intese raggiunte con l'Associazione veronese autotrasporti e spedizionieri (AVAS), in un incontro tenutosi l'11 settembre 2000 presso la circoscrizione doganale.

Per quanto concerne il potenziamento dell'organico del predetto ufficio, il Dipartimento delle dogane ha assicurato di essersi già attivato per poter assumere un congruo numero di personale delle qualifiche iniziali e di collaboratori tributari della settima qualifica funzionale con cui sopperire alle esigenze operative della dogana di Verona.

Il Ministro delle finanze
Del Turco

(28 novembre 2000)

MAGNALBÒ. – *Ai Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che, con decreto del Presidente della Repubblica n. 403 del 1998, veniva affidato in via pressochè esclusiva ai centri autorizzati di assistenza fiscale (CAAF) – posti sotto il controllo dei sindacati – il compito di classificare le dichiarazioni dei redditi dei lavoratori dipendenti, anche qualora gli stessi percepiscano il solo reddito pensionistico e non siano titolari di rendite integrative;

che ai consulenti tributari, ai consulenti del lavoro e ai ragionieri commercialisti dei CAAF spetta quindi il compito di presentare direttamente all'INPS le dichiarazioni reddituali dopo averle classificate e quello di trasmettere ai competenti uffici dell'amministrazione finanziaria le dichiarazioni – non solo quelle dei pensionati – da essi predisposte e le relative registrazioni; tutto ciò sembra delineare l'instaurarsi di una dominante e censurabile posizione di monopolio a favore dei centri

autorizzati di assistenza fiscale e conseguentemente favorire un indiretto e ingiustificato arricchimento dei sindacati;

che, in base all'articolo 18, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, ai CAAF spetta un compenso, a carico del bilancio dello Stato, nella misura unitaria di 25.000 lire per ciascuna dichiarazione trasmessa al fisco; considerato che il numero complessivo dei modelli gestiti si aggira sui 9 milioni si arriva così ad una cifra di 230 miliardi di lire circa;

che i CAAF hanno firmato una convenzione anche con l'INPS per certificare i redditi dei pensionati, in base alla quale per ogni dichiarazione trasmessa riceveranno 12.550 lire; rilevante non è solo l'incasso totale, ma anche la possibilità di esercitare un potere di certificazione sulla legittimità o meno delle pensioni corrisposte dall'INPS;

che, inoltre, i CAAF possono trasmettere al fisco anche l'Unico (ex modello 740) e gestire e certificare, dietro compenso, la contabilità di società che fatturano fino a 10 miliardi di lire, ossia circa l'80 per cento delle piccole medie imprese italiane;

che, in considerazione del fatto che l'INPS già spende 335 miliardi all'anno a favore del fondo patronati e valutando le particolari funzioni svolte dagli stessi, il ruolo dei CAAF sembra effettivamente una inutile sovrapposizione e causa di un ingente sperpero di denaro pubblico;

che i sindacati, per beneficio di legge, sono esenti da oneri fiscali; lo stesso decreto legislativo n. 460 del 1997, che ha rivoluzionato i rapporti tra il Ministero delle finanze e le organizzazioni senza scopo di lucro, ha stabilito che per le associazioni politiche, sindacali e religiose «non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali»;

che, oltretutto, i sindacati, pur gestendo ingenti somme di denaro, non hanno alcun obbligo di pubblicazione dei bilanci contabili e l'esame della proposta di legge che dovrebbe introdurre tale obbligo è inspiegabilmente bloccato in Parlamento;

che l'articolo 2 della legge n. 15 del 1968 e l'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 403 del 1998 includono tra i casi in cui si può ricorrere all'autocertificazione anche la dichiarazione reddituale o economica ai fini della concessione di benefici e vantaggi di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali, qualsiasi dato dell'anagrafe tributaria, qualità di pensionato e categoria di pensione,

l'interrogante chiede di conoscere:

per quale motivo sia stato affidato ai CAAF il compito di svolgere una funzione di assistenza nelle dichiarazioni reddituali pensionistiche, sostanzialmente già espletata dagli istituti di patronato, i quali come è notorio sono sempre stati finanziati dall'INPS, dall'INAIL nonchè da tutti gli altri istituti che gestiscono le varie forme della previdenza obbligatoria e sottoposti a vigilanza da parte del Ministero del lavoro;

a quanto ammonti la cifra sborsata dall'INPS ai CAAF a seguito della summenzionata convenzione e se non si ritenga che essa costituisca un inutile ed ingente sperpero di denaro pubblico.

(4-18550)

(10 marzo 2000)

Risposta. – Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Premesso che il problema esposto è degno della massima attenzione, in quanto si evidenziano i disagi cui sono sottoposti i pensionati che devono fornire comunicazioni all'INPS sui redditi percepiti negli anni 1996-1997-1998, si fa presente che sin dal 1983 la legge n. 483 ha stabilito un preciso collegamento tra alcune tipologie di prestazioni previdenziali ed il reddito del pensionato.

Da qui l'esigenza per l'Istituto di acquisire tutti i dati utili a consentire la verifica reddituale dei percettori delle prestazioni pensionistiche e previdenziali. L'articolo 13 della legge n. 412 del 1991 prevede, inoltre, che l'INPS provveda annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati e all'eventuale recupero di quanto pagato in eccedenza.

Come noto, l'INPS provvede alla erogazione di prestazioni previdenziali differenziate sia per natura che per destinatario. Tale diversità si riflette sui requisiti necessari per l'accesso ed il mantenimento della prestazione.

Infatti, in relazione alle diverse prestazioni, la normativa prevede la valutazione di tipologie diverse di redditi. In particolare, per alcune prestazioni, quali i trattamenti di famiglia, rilevano anche i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, come gli interessi, i premi e i frutti di depositi e conto correnti bancari e postali.

Pertanto l'individuazione dei redditi relativa ad interessi viene richiesta esclusivamente ai pensionati che godono di maggiorazioni sociali o di trattamenti di famiglia. La situazione reddituale così definita consente di verificare le reali situazioni di bisogno che permettono di erogare un trattamento previdenziale di tipo assistenziale, svincolata dalla prestazione lavorativa.

In passato l'INPS ha effettuato verifiche sui redditi attraverso la modulistica reddituale che richiedeva emissione di documentazione cartacea e onerosissime operazioni di acquisizione e gestione; inoltre le dichiarazioni rese dagli interessati richiedevano ulteriori verifiche.

Tenuto conto degli sviluppi della tecnologia e delle positive esperienze maturate nell'ambito di sinergie con altri organismi esterni fornitori di dati per l'INPS, si è ritenuto opportuno procedere, utilizzando le nuove tecniche di automazione, ad una revisione di tutte le prestazioni legate al reddito, stipulando una convenzione con tutti i soggetti abilitati

a certificare redditi (CAF – centri di assistenza fiscale – dottori commercialisti-ragionieri iscritti all'albo – consulenti del lavoro).

Presupposto primario dell'operazione è stata la costituzione di una banca dati in cui far confluire informazioni reddituali aventi, fin dall'origine, carattere di veridicità che consentano all'INPS di erogare prestazioni calcolate su dati certi.

Per quanto riguarda i costi dell'operazione l'Istituto ha effettuato un'analisi che ha evidenziato la economicità della soluzione adottata legata ad una accresciuta qualità del servizio.

Infatti, da un'analisi comparativa di mercato si è rilevato che soggetti abilitati ad effettuare il servizio di cui trattasi presentavano elementi di affidabilità, di professionalità, di disponibilità nei propri archivi di dati da acquisire, riduzione dei costi, per cui si è ritenuto di stipulare una convenzione con i sopraddetti soggetti, che consente all'INPS di ridurre gli oneri sostenuti con le metodologie tradizionali.

Si fa presente, inoltre, che la funzione esercitata dai CAAF, in tema di asseverazione delle dichiarazioni di responsabilità dei pensionati, è totalmente diversa da quella svolta dai patronati, ai quali l'INPS corrisponde 335 miliardi annualmente, il cui compito è quello di patrocinare e assistere i cittadini nell'espletamento delle pratiche previdenziali.

Infine, allo scopo di ridurre i disagi dei pensionati, l'Istituto, venendo incontro alle richieste avanzate dalle associazioni sindacali di categoria, ha consentito ai predetti soggetti il ricorso alla autocertificazione, prevedendo in particolare quanto segue:

i beneficiari delle maggiorazioni sociali devono autocertificare l'esatto ammontare degli interessi, quale che sia la loro misura;

i pensionati che riscuotono trattamenti di famiglia devono certificare l'esatto ammontare degli interessi nel caso in cui nel reddito familiare siano compresi anche redditi esenti da IRPEF, quali pensioni di invalidità civile, pensione o assegno sociale.

Se nel reddito familiare non sono compresi redditi esenti da IRPEF, i pensionati possono addirittura evitare di precisare l'esatto ammontare degli interessi, nel caso in cui non superino i due milioni di lire.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SALVI

(14 novembre 2000)

MAGNALBÒ. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che il giorno 18 gennaio 2000 si è svolta davanti alla VI sezione penale del tribunale di Roma la prima udienza del procedimento penale a carico del signor Giuseppe Ayroldi, titolare ed amministratore unico della società Apram - apparecchiature per la protezione dell'ambiente;

che nel corso della medesima udienza il signor Ayroldi ha prodotto e depositato copia di un decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri datato 9 gennaio 1995 con cui si disponeva la cessazione di tale dottor Matteo Baradà dall'incarico di dirigente generale dell'Ispettorato centrale difesa mare (ICDM) ed il suo collocamento a disposizione dell'amministrazione di provenienza;

che detto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri non veniva applicato dall'allora ministro Paolo Baratta, il quale anziché sospendere il dottor Baradà, chiedeva al Ministro del tesoro di effettuare, tramite l'Ispettorato generale di finanza, una verifica amministrativo-contabile sul decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

che l'allora Ministro del tesoro, sindacando un atto emesso dal Consiglio dei ministri, disponeva l'affidamento di tale verifica alla competenza dell'Ispettore generale dottor Giovanni Sapia, il quale dopo due anni dichiarava che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri era illegittimo;

che, una volta conosciute le conclusioni del dottor Sapia, l'ex Ministro dell'ambiente, onorevole Edo Ronchi, comunicava alla Presidenza del Consiglio dei ministri di aver deciso di non applicare il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, confermando nella carica il dottor Matteo Baradà in vista del già concordato riaffidamento alla società Castalia dell'appalto del servizio di prevenzione e riduzione degli inquinamenti marini, contratto già bloccato dalla Corte dei Conti nel 1992 per la sussistenza di ben nove profili di illegittimità, come ha poi ribadito nel 1993 la sezione di controllo,

l'interrogante chiede di conoscere in base a quali poteri il Ministero in indirizzo abbia autorizzato la verifica amministrativo-contabile summenzionata che sembra esorbitare dai compiti istituzionali che la legge affida all'Ispettorato generale di finanza.

(4-19080)

(3 maggio 2000)

Risposta. – Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, intesa a conoscere le motivazioni che hanno indotto questa amministrazione a disporre la verifica amministrativo-contabile pesso l'Ispettorato centrale per la difesa del mare.

Al riguardo, si premette, innanzi tutto, che la legittimazione del Ministro del tesoro a disporre verifiche amministrativo-contabili trova la propria fonte nel disposto dell'articolo 29, commi 3 e 4, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 (legge di contabilità generale dello Stato), e nell'articolo 161 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento della citata legge n. 2440 del 1923). Inoltre, l'articolo 3 della legge 26 luglio 1939, n. 1037, affida all'Ispettorato generale di finanza il compito di verificare:

che l'effettuazione della spesa proceda in conformità delle rispettive leggi e norme di attuazione e nel modo più proficuo ai fini dello Stato;

che le gestioni dei consegnatari dei fondi o beni dello Stato siano regolarmente condotte;

che i servizi che interessano, in qualsiasi modo, diretto o indiretto, la finanza dello Stato abbiano regolare funzionamento.

Con riferimento al caso segnalato, si precisa che l'articolo 1, commi 10 e 11, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ha disposto il passaggio dell'Ispettorato centrale di difesa del mare dal soppresso Ministero della marina mercantile al Ministero dell'ambiente e che con decreto interministeriale 28 aprile 1994 sono stati individuati e trasferiti mezzi finanziari ed uffici.

Il Ministro dell'ambiente *pro tempore* con nota in data 24 febbraio 1995, dopo aver evidenziato la particolare situazione dell'Ispettorato in questione e le manchevolezze amministrativo-contabili, che avevano, peraltro, dato luogo all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 gennaio 1995 di collocamento a riposo del direttore generale dell'Ispettorato stesso, dottor Matteo Baradà, ha richiesto specifici accertamenti a questa amministrazione.

Il Ministro del tesoro, con nota del 21 aprile 1995, informava il Ministro dell'ambiente di aver affidato la verifica in questione ad un dirigente dei servizi ispettivi di finanza.

La verifica in questione ha avuto inizio in data 2 maggio 1995 e si è svolta in due periodi distinti, allo scopo di poter stilare una prima relazione che consentisse all'amministrazione verificata di approfondire tempestivamente la problematiche evidenziate. Gli accertamenti si sono conclusi con la seconda relazione in data 10 giugno 1996.

Per quanto concerne la presunta richiesta di verifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che il Ministro dell'ambiente avrebbe presentato al Ministro del tesoro, si precisa che tale richiesta non aveva per oggetto il citato decreto del Presidente del Consiglio, ma richiamava una pluralità di situazioni gestionali ed amministrativo-contabili. Pertanto il Ministro del tesoro, nel disporre la verifica, non sindacava alcun atto del Presidente del Consiglio, ma dava attuazione alla citata normativa.

Va, inoltre, aggiunto che l'ispettore non ha dichiarato il decreto in questione illegittimo, nè la relazione contiene tale asserzione; infatti, nella premessa alla seconda parte della relazione medesima, l'ispettore si è limitato ad evidenziare «che ciascuno dei punti su cui si riferirà ha già formato oggetto di specifica contestazione al direttore generale, dottor Matteo Baradà, preposto alla responsabilità dell'Ispettorato in verifica, da parte del Ministero dell'ambiente, con singole specifiche note, tutte redatte ed inoltrate nel mese di ottobre 1994.

Il medesimo direttore ha puntualmente controdedotto su ciascuno dei punti di contestazione, ma ciò non ha impedito l'approntamento da parte dello stesso Ministero dell'ambiente di uno schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, datato 9 gennaio 1995, per il collocamento a disposizione del direttore generale Baradà, che non ha co-

munque ricevuto il necessario visto di registrazione da parte degli organi di controllo».

Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica
VISCO

(27 novembre 2000)

MAZZUCA POGGIOLINI. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo.* – Premesso:

che in Roma, presso largo Somalia, è stata imposta ad una gelateria la chiusura entro le ore 24,00, quando era ormai tradizione e piacevole appuntamento per moltissimi cittadini, soprattutto durante la stagione estiva, la degustazione del gelato fino alle ore 2,00;

che tale chiusura anticipata è frutto di un provvedimento amministrativo che attribuisce alla gelateria la causa principale del disturbo della quiete pubblica, lamentata da pochi inquilini dello stabile ove essa è ubicata;

che, in molti altri casi, tale provvedimento restrittivo della libertà d'impresa non è stato disposto;

che il comportamento incivile di alcuni cittadini potrebbe essere represso *ad personam*, rafforzando la sorveglianza nelle ore notturne, multando le auto in sosta in doppia fila e punendo coloro che utilizzano i segnalatori acustici e le radio ad alto volume;

che comunque pattuglie di polizia municipale, o di altre forze di polizia, sono utilizzate *in loco* per far rispettare dall'esercente l'ordinanza di chiusura;

che appare palesemente ingiusto far ricadere responsabilità penali e personali di terzi su un imprenditore che esercita un'attività, quella del gelataio appunto, che non produce alcun rumore, nè supera il limite di *decibel* previsto dalle normative vigenti;

che provvedimenti restrittivi di tal genere non sono applicati nei confronti di altri pubblici esercizi ubicati nelle vicinanze, nè tantomeno nei confronti di altre gelaterie poste nel centro storico ed in altri quartieri della città di Roma, ove la presenza di cittadini consumatori è tollerata dai residenti e dalle autorità preposte;

che il caso *in specie* è unico nel suo genere, essendo stato applicato l'ordine della chiusura anticipata ad un esercizio che di per sè non provoca alcun disturbo, nè in termini di emessioni sonore, nè di emissioni inquinanti;

che la chiusura anticipata rappresenta una grave violazione di princìpi sanciti dalla Costituzione quali la libertà d'impresa e l'uguaglianza sostanziale e formale dei cittadini, e comporta una diminuizione del servizio nei confronti di consumatori abituati a sorbire il gustoso gelato offerto da tale pubblico esercizio nelle ore più fresche della notte;

che tali provvedimenti nei confronti di pubblici esercizi non sono in linea con la completa fruibilità di servizi cui deve prepararsi una città come Roma in vista della grande scadenza giubilare dell'anno 2000,

si chiede di sapere se i Ministri interrogati, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, intendano provvedere acchè sia consentita la deroga da tale provvedimento di chiusura anticipata, rafforzando la sorveglianza dentro e fuori dal locale nelle ore comprese tra le 24,00 e le 2,00, onde garantire la quiete e l'ordine pubblico, senza limitare in modo inaccettabile la libertà individuale e d'impresa di un cittadino, onesto lavoratore e contribuente, che vede fortemente pregiudicato il proprio futuro economico e quello dei propri dipendenti e collaboratori.

(4-16269)

(15 settembre 1999)

Risposta. – In merito alla situazione rappresentata, risulta che, effettivamente, il titolare dell'esercizio commerciale di gelateria sito in viale Somalia 96 a Roma ha presentato più volte richiesta di protrazione dell'orario di chiusura oltre le ore 24 tutte seguite da parere negativo espresso dal Dipartimento XI Ufficio disciplina oraria.

In data 5 agosto 1999, il II Gruppo dei vigili urbani accertava la situazione di fatto e segnalava l'utilità di effettuare una rilevazione fonometrica, al fine di rilasciare una nuova proroga di protrazione di orario.

Successivamente, l'azienda USL RM/A-SISP II inviava alla circoscrizione II la copia della rilevazione fonometrica effettuata in viale Somalia, nella quale si evidenziava il non superamento dei limiti previsti dalla normativa vigente.

Il 21 settembre 1999, il Dipartimento VIII – Ufficio disciplina oraria, restituiva alla II circoscrizione la richiesta di protrazione dell'orario di chiusura, per le determinazioni di competenza ai sensi della delibera del consiglio comunale n. 10 del giorno 8 febbraio 1999, in vigore dal giorno 1º aprile 1999.

In data 6 ottobre 1999 la II circoscrizione chiedeva l'acquisizione di parere della associazione di categoria (Confcommercio e Confesercenti). Non essendo pervenuta alcuena risposta, il parere s'intendeva favorevolmente espresso.

In data 7 ottobre 1999, la circoscrizione II chiedeva al locale commissariato di pubblica sicurezza il parere in ordine ad eventuali motivi ostativi, legati all'ordine e alla sicurezza pubblica, di cui non si conosce l'esito.

In conclusione, in relazione all'annoso problema del disturbo alla quiete pubblica arrecato dal comportamento chiassoso degli avventori del locale in argomento e di tutti i punti di ritrovo in genere, si evidenzia che sono stati intensificati i servizi di vigilanza presso tali luoghi, al

fine di garantire sia il diritto al riposo delle persone che quello all'attività imprenditoriale dei singoli lavoratori.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno
LAVAGNINI

(27 novembre 2000)

MORO. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che l'amministrazione comunale di Arta Terme (Udine) con comunicazioni in data giugno 1998 invitava numerosi cittadini a completare la documentazione relativa alle pratiche di condono edilizio in base alle leggi n. 47 del 1985 e n. 724 del 1994, con l'obbligo a presentare gli elaborati entro tre mesi dal ricevimento della comunicazione pena l'irrogazione delle sanzioni e l'improcedibilità delle domande;

che nei termini fissati gran parte degli interessati hanno provveduto a completare le pratiche;

che alla data odierna a distanza di quasi due anni da parte dell'amministrazione non sono stati emessi i provvedimenti conseguenti provocando uno scontento generale tra i cittadini che stanno attendendo il rilascio delle concessioni in sanatoria;

che in alcuni casi il provvedimento costituisce elemento fondamentale per l'accesso alle provvidenze in campo fiscale o per la validità di atti posti in essere,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti possano essere adottati nei confronti dell'amministrazione comunale di Arta Terme al fine di permettere il rilascio delle concessioni in sanatoria;

quali siano le responsabilità in caso di inerzia della pubblica amministrazione nel caso di revoca di benefici accordati in sede di registrazione di atti di compravendita aventi per oggetto immobili per i quali era stata presentata domanda di condono edilizio.

(4-19057)

(2 maggio 2000)

RISPOSTA. – Da notizie acquisite risulta che a seguito dell'entrata in vigore delle leggi n. 47 del 1985 e n. 724 del 1994 sono state inoltrate presso l'amministrazione comunale di Arta Terme 249 istanze di autorizzazione e/o concessione in sanatoria incomplete e ai fini della definizione delle stesse nel mese di giugno 1998 si è provveduto a notificare ai richiedenti una comunicazione di invito ad integrare le pratiche della documentazione mancante prevista dalla legge.

Successivamente, sono state esaminate tutte le pratiche ed emessi 197 provvedimenti di concessione e/o autorizzazione di sanatoria. Per tali provvedimenti è stato notificato a tutti gli interessati l'invito al ritiro

degli stessi, e alla data odierna sono state ritirate complessivamente 99 concessioni e/o autorizzazioni.

Rimangono in attesa di definizione 52 istanze, delle quali parte sono a tutt'oggi incomplete di documentazione, e parte oggetto di verifica di danno ambientale e/o autorizzazione ambientale in quanto interventi in zona vincolata dalla legge n. 431 del 1985.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

LAVAGNINI

(27 novembre 2000)

MUNGARI. – *Al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso:

che il Sud è sempre più «colonizzato» dagli istituti di credito settentrionali, se è vero, com'è vero, che metà della 54 operazioni di concentrazione avvenute nel 1988 – secondo dati su scala regionale forniti dalla Banca d'Italia – ha determinato l'assorbimento di banche di piccole dimensioni, gran parte delle quali operanti nel Mezzogiorno (diminuite del sei per cento);

che i nuovi istituti non hanno peraltro cambiato la politica dei partiti attuata dai loro predecessori e concorrenti, prova ne sia che i tassi di interesse sono rimasti sempre marcatamente più alti;

che la regione dove il denaro costa più che altrove resta la Calabria con un divario di tre punti percentuali dei tassi praticati rispetto alla media nazionale;

che nell'ambito della provincia di Crotone l'aggravio dei tassi passivi rispetto al Centro-Nord si attesta attorno a 4-5 punti percentuali, venendo così a costituire una delle più penalizzanti diseconomie esterne ai fini dello sviluppo economico e della ripresa dell'occupazione nella zona più depressa d'Italia;

che l'esosità dell'accesso al credito produce, comprensibilmente, una intensa ed estesa pratica dell'usura, che alimenta e favorisce la criminalità organizzata, con evidente pregiudizio delle condizioni di sicurezza necessarie per la promozione dei nuovi investimenti produttivi postulati dall'attuazione del contratto d'area e delle leggi di agevolazione in vigore per le zone depresse,

si chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo intenda autorevolmente intervenire, nell'esercizio della sua potestà di vigilanza e di controllo, per disporre un'indagine mirata all'accertamento dei livelli dei tassi di interesse praticati dalle imprese bancarie operanti in Calabria ed, all'occorrenza, ove ne ricorrano i presupposti, adottare le misure più idonee in funzione di una politica di accesso al credito che risulti meno onerosa e comunque compatibile con le esigenze di sviluppo e di sicu-

rezza proprio del Sud, e in particolare della Calabria e della provincia di Crotone.

(4-17435)

(2 dicembre 1999)

Risposta. – Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, concernente il divario esistente tra i tassi d'interesse applicati dalle banche nelle regioni meridionali ed in altre parti del paese, con particolare riferimento alla Calabria.

Al riguardo, sentita la Banca d'Italia, va premesso che l'ordinamento riconosce natura imprenditoriale all'attività bancaria e finanziaria e tutela il carattere concorrenziale del mercato dei servizi finanziari, integrato in quello europeo.

In tale contesto, la determinazione dei tassi praticati dagli intermediari bancari e finanziari e di ogni altra componente di costo di un rapporto creditizio è rimessa all'autonomia delle parti contraenti, fermi restando gli obblighi di trasparenza delle condizioni contrattuali previsti dal Titolo VI del decreto legislativo n. 385 del 1993 (testo unico bancario) ed i limiti introdotti con la legge n. 108 del 1996 in materia di usura.

Si fa, comunque, presente che il divario delle condizioni praticate dalle banche a livello territoriale risulta prevalentemente riconducibile ai differenti livelli di rischiosità dell'attività creditizia nelle diverse aree del paese. In particolare, il perdurare di tale divario riflette fattori di rischio specifici della domanda di credito, quali il limitato importo dei prestiti, la prevalenza, fra gli affidati, di imprese di dimensioni medie e piccole, la loro debolezza patrimoniale ed il loro elevato grado di dipendenza dal credito bancario a breve termine. Pesano, altresì, fattori attinenti al contesto economico ed istituzionale, tra i quali il contenuto andamento della produzione nel corso degli anni Novanta, nonchè la lunghezza ed il costo delle procedure di recupero dei crediti in sofferenza.

Dal lato dell'offerta non è, poi, trascurabile il peso che hanno sul costo del credito la capacità di valutazione del rischio sugli impieghi e l'efficienza operativa delle banche.

Inoltre, va considerato che al maggior livello dei tassi di interesse praticati dagli intermediari operanti nel Sud d'Italia contribuisce l'onerosità dei costi amministrativi, che connotano le operazioni creditizie d'importo unitario contenuto; infatti, le operazioni d'impiego dei fondi nell'area meridionale del paese sono caratterizzate da un non elevato ammontare unitario.

Peraltro, da analisi effettuate dalla Banca d'Italia è emerso che, nel 1999, alla crescita degli impieghi nell'Italia centrale e settentrionale hanno contribuito sia le banche del Centro-Nord sia quelle operanti nel Mezzogiorno; nel medesimo periodo, invece, la raccolta del denaro nel

Mezzogiorno ha fatto registrare una flessione da parte delle banche del Centro-Nord ed una leggera crescita ad opera delle banche meridionali.

La ristrutturazione del sistema bancario, in corso nel paese fin dall'inizio degli anni Novanta, avvenuta anche su impulso di una serie di provvedimenti normativi (da ultimo il decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153), ha favorito l'integrazione del sistema bancario del Mezzogiorno con quello del Centro-Nord. Ciò si è tradotto in una più consistente presenza di banche aventi sede in altre aree geografiche, realizzata prevalentemente mediante ricorso ad operazioni di incorporazione, ovvero di acquisizione di partecipazioni, spesso di controllo.

Questa azione ha contribuito a migliorare la qualificazione tecnico-professionale nei mercati meridionali del credito ed a stimolarne la concorrenza, anche se è necessario compiere ulteriori sforzi per far in modo che il sistema bancario si allinei ai parametri di efficienza nazionali.

La qualificazione dell'attività bancaria come attività d'impresa non esenta, peraltro, il Governo dall'assicurare una cornice regolamentare chiara, completa e coerente, intervenendo con tempestività ogni qual volta si dovessero presentare punti di criticità.

In questo contesto si inseriscono recenti provvedimenti adottati, in esecuzione del decreto legislativo n. 342 del 1999, recante modifiche al testo unico bancario, dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, i quali contengono norme volte a promuovere la trasparenza dei costi del finanziamento bancario, connessi con l'estinzione anticipata dei mutui fondiari e con la capitalizzazione degli interessi.

Dovrebbe avere riflessi positivi sui costi del finanziamento delle imprese la legge n. 130 del 1999, che definisce un quadro di riferimento certo, dal punto di vista sia civilistico che fiscale, per la cartolarizzazione dei crediti. La possibilità che hanno ora gli intermediari di procedere ad una gestione dinamica del loro attivo dovrebbe metterli in grado di contenere i costi variabili a beneficio di una maggiore efficienza gestionale.

Sono state, inoltre, adottate una serie di misure dirette a favorire il finanziamento delle imprese attraverso il ricorso a capitale di rischio, al fine di rendere le stesse meno dipendenti dal credito bancario e dall'evoluzione dei tassi d'interesse. In questa direzione si possono enumerare provvedimenti di natura fiscale, in particolare quelli sulla DIT e sulla super DIT; il regolamento del Ministro del tesoro sui fondi comuni d'investimento, adottato ai sensi del testo unico della finanza, che dovrebbe rivalutare la figura dei fondi cosiddetti chiusi, ai fini dell'assunzione di partecipazioni in imprese di piccole e medie dimensioni; la costituzione, da parte della Borsa italiana, del nuovo mercato, sul quale

si quotano imprese di minori dimensioni, anche meridionali, con alto potenziale di sviluppo.

Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica
VISCO

(27 novembre 2000)

NOVI. – *Al Ministro del l'interno per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che il comune di Afragola ha indetto una «gara per la scelta del *partner* privato di una società costituita ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera *e),* della legge n. 142 del 1990 e successive modificazioni, nonchè dell'articolo 17, comma 58 della legge n. 127 del 1997»;

che il termine per la presentazione dell'offerta relativa a detta gara veniva fissato per le ore 12 del 21 settembre 1999;

che al punto 6) del bando citato sono stati indicati i seguenti criteri di selezione:

proposta di piano economico-finanziario per i primi cinque anni di servizio e di struttura tariffaria;

individuazione degli interventi di razionalizzazione, potenziamento, adeguamento delle attuali opere e reti afferenti il servizio idrico attivato;

proposta di organizzazione della istituenda attività;

proposta di modifica allo schema di statuto;

certificazione di qualità della serie ISO 9000;

che in data 7 settembre 1999 la società «Termomeccanica spa», con sede in La Spezia, alla via Del Molo n. 1, ha rilevato, e successivamente segnalato con nota n. RNA/2924/FC/mm 69 del 14 settembre 1999, la inderogabile ed assoluta necessità, al fine della presentazione della propria offerta, della consultazione di apposita e specifica documentazione in possesso del comune di Afragola;

che il comune di Afragola non assolveva tempestivamente al proprio obbligo di messa a disposizione della documentazione costringendo la summenzionata società a chiedere una proroga del termine stabilito;

che la predisposizione di tutta la documentazione necessaria al fine della presentazione della propria offerta da parte della «Termomeccanica Spa» obbliga ad un adeguamento, previo rinvio, del termine già fissato;

che questa inderogabile necessità è stata ribadita dalla «Termomeccanica spa» con raccomandata a.r. del 20 settembre 1999 n. rif SA/1859/LPE/FC/rc anticipata via fax;

che questo comportamento omissivo da parte del comune avvantaggerebbe in particolare una società di costruzioni vicina al partito DS,

si chiede di sapere quali provvedimenti si intenda adottare al riguardo.

(4-18788)

(28 marzo 2000)

RISPOSTA. – Da elementi acquisiti dalla commissione straordinaria di Afragola (Napoli), in merito alla gara indetta dallo stesso comune per la scelta del *partner* privato di una società per la gestione del servizio idrico integrato sul proprio territorio, risulta, contrariamente a quanto si afferma nel presente atto parlamentare, che il comune di Afragola, dopo aver ricevuto in data 14 settembre 1999 la richiesta, da parte della società Termomeccanica spa, della documentazione necessaria per partecipare alla gara, ha provveduto, in data 16 settembre 1999, a quanto richiesto, inviando il bando integrale, la struttura tariffaria in vigore e lo schema di statuto.

Il richiamato bando di gara è stato pubblicato in data 12 agosto 1999 nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea e sui quotidiani «Il Mattino», «Il Corriere del Mezzogiorno» e a mezzo di manifesti murari.

Il termine, quindi, normativamente previsto di 40 giorni posti a disposizione per la presentazione delle domande, e cioè il 21 settembre 1999, può senz'altro ritenersi più che congruo per la predisposizione degli adempimenti richiesti dal bando di gara, ancorché coincidenti in parte con il periodo estivo.

La richiesta di riapertura dei termini per la presentazione delle offerte o, in subordine, l'annullamento della procedura di gara, presentata dalla ditta in argomento, con lettera del 20 settembre 1999, non è stata presa in considerazione in quanto si sarebbe tradotta in una violazione della *par condicio* nei confronti degli altri concorrenti.

L'affermazione secondo la quale il comportamento del comune avrebbe avvantaggiato una società di costruzioni vicina al partito DS non ha avuto alcun riscontro in ambito locale.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno
LAVAGNINI

(27 novembre 2000)

PASTORE. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che lo scorso 11 febbraio il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legislativo di «Attuazione della delega di cui all'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, recante disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali»;

che il comma 2 dell'articolo 14 di tale decreto prevede l'obbligo, decorrente dalla data di entrata in vigore del provvedimento *de quo*, per i datori di lavoro soggetti alle disposizioni del testo unico, di comunicare all'INAIL, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 12 del medesimo testo unico, il codice fiscale dei lavoratori assunti o cessati dal servizio contestualmente all'instaurazione del rapporto di lavoro o alla sua cessazione con comminazione, in caso di omessa o errata comunicazione, di una sanzione amministrativa di lire 100.000 per lavoratore;

che tale disposizione rappresenta una anomalia giuridica in quanto in antitesi con la normativa in materia di semplificazione e snellimento delle procedure e costituisce un ulteriore aggravio in quanto la pubblica amministrazione e gli enti pubblici devono trasmettersi per via interna i dati in loro possesso;

che potrebbe anche configurarsi l'ecceso di delega in quanto nessuna previsione del genere è contenuta nella legge delega,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di tali disposizioni;

come pensi di provvedere alla correzione, formale e sostanziale, della norma suesposta, per garantire la semplificazione delle procedure e prevedere maggiore scioltezza all'azione amministrativa.

(4-18410)

(1° marzo 2000)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, si fa presente che la disposizione contenuta nell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 38 del 2000, concernente la denuncia istantanea, da parte dei datori di lavoro, dei lavoratori assunti o cessati dal servizio, è stata promossa dall'INAIL ed ha trovato ingresso nel decreto legislativo sulla base della determinazione, di natura politica, di far fronte alla evasione contributiva, rinvenendo nella disposizione normativa medesima un idoneo strumento capace di far emergere il lavoro nero, nonchè di monitorare i flussi occupazionali.

Per quanto sopra si fa presente che, al momento, non vi è alcuna ipotesi o iniziativa di modifica della norma stessa.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SALVI

(14 novembre 2000)

RECCIA. – *Al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso:

che il signor Giovanni Monaco, nato il 18 dicembre 1942 a Piana di Monte Verna e residente a Piedimonte Matese (Caserta), è cieco

dalla nascita e, dunque, ha percepito l'indennità di accompagnamento come previsto dalla legge;

che il 22 maggio 1997 venne invitato a sottoporsi dal Ministero del tesoro ad una visita di controllo;

che a seguito di tale visita l'ufficio competente gli revocava l'indennità di accompagnamento, ritenendo che il signor Monaco non fosse più nelle condizioni di legge di ricevere tale trattamento;

che, a causa di tale fatto, il signor Giovanni Monaco, cieco dalla nascita, si è visto costretto a ricorrere contro il Ministero del tesoro presso la pretura di Santa Maria Capua Vetere;

che è inspiegabile come si sia potuto incorrere in tale grossolano errore da parte di organismi istituzionali, dal momento che lo stato di salute del Monaco è addirittura peggiorato,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda sospendere il decreto di revoca dell'indennità di accompagnamento nei confronti del signor Monaco, anche nelle more della definizione del procedimento giudiziario pendente innanzi alla pretura di Santa Maria Capua Vetere, attesa l'evidenza dell'errore in cui si è incorsi.

(4-19364)

(25 maggio 2000)

Risposta. – Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, concernente l'ingiusta revoca dell'indennità di accompagnamento al signor Giovanni Monaco.

Al riguardo, va premesso che, in data 22 maggio 1997, il signor Giovanni Monaco venne sottoposto a verifica della permanenza dei requisiti per il godimento delle provvidenze quale cieco assoluto, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 323 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 425 del 1996. I sanitari incaricati ritennero necessario richiedere, in sede di visita medica, al direttore dell'ospedale militare – servizio sanitario di Caserta – esami oculistici con accertamento del *visus* residuo.

In data 25 luglio 1997 nei confronti del signor Monaco venne emesso il decreto direttoriale n. 1642/11, con il quale, in conformità del verbale redatto dagli stessi medici, si revocò la provvidenza economica per insussistenza dei requisiti sanitari, in quanto al medesimo venne riconosciuta la cecità parziale.

Questa amministrazione ha provveduto ad interessare la commissione medica di Caserta affinchè riesaminasse la questione e, con nota n. 7873 del 23 giugno 2000, il presidente del suindicato collegio ha comunicato che, dopo aver controllato il fascicolo, è risultato che, per errore, erano stati presi in considerazione gli accertamenti di altra persona, in quanto l'ospedale militare aveva inviato le due pratiche con un'unica lettera di trasmissione.

Si fa, comunque, presente che i sanitari incaricati hanno provveduto alla stesura di un nuovo verbale di verifica, che riconosceva l'esistenza

della cecità assoluta, e questa amministrazione ha predisposto l'atto di annullamento del citato decreto n. 1642/11. Contemporaneamente, è stata inoltrata alla prefettura di Caserta la richiesta di immediato ripristino della provvidenza a suo tempo revocata.

Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica
VISCO

(30 novembre 2000)

RUSSO SPENA. – *Ai Ministri della difesa, della giustizia e della sanità.* – In relazione alla morte del sottotenente medico Fabio Giosuè Serra, deceduto nella caserma «Piave» di Civitavecchia il 25 settembre 1998 e di cui ad oggi non sono state chiarite le cause;

premesso:

che il giovane sottotenente è stato trovato cadavere nel bagno della sua infermeria senza che nessuno avesse visto nè sentito nulla;

che il giorno precedente la morte il giovane aveva parlato per telefono con i genitori e stava bene;

che ai genitori, quando arrivarono, non fu consentito di vedere il figlio che era chiuso nella sala mortuaria dell'ospedale civile San Paolo di Civitavecchia, dove la sera prima senza alcun rilievo legale da parte dell'autorità giudiziaria era stato trasportato su disposizione del capitano Michelangelo Caruso e del sottotenente Simone Mancinelli della caserma «Piave» che occasionalmente erano stati avvisati dell'accaduto dall'aiutante di sanità Enrico Rina dell'infermeria;

che il medico di guardia dell'ospedale di Civitavecchia ha constatato, appena giunto, che il giovane presentava un «infossamento a livello della mandibola destra»;

che dalla autopsia sono emerse tumefazioni al mento, abrasioni alle ginocchia e alla tibia, versamento di bava ematica alla bocca ed intenso edema encefalico;

che nella stanza adiacente al sottotenente Serra era ricoverato un malato il quale poteva essere testimone, ma i carabinieri non lo hanno interrogato;

che del drammatico fatto non venne interessato immediatamente il colonnello comandante;

che non vennero eseguiti subito i rilievi legali della posizione del corpo e quant'altro;

che il sottotenente aveva dichiarato ai genitori che nella caserma incontrava tensioni e minacce;

che il sottotenente era stato giudicato idoneo al corso ufficiali medici a Firenze dal servizio di cardiologia dell'ospedale militare di Caserta;

che sull'episodio il quotidiano «Il Messaggero» del 26 settembre 1998 riportava la notizia della morte del sottotenente Serra con questo

emblematico titolo: «Giallo alla Piave. Trovato morto un ufficiale - Il sottotenente medico era sul pavimento dell'infermeria con delle tumefazioni al volto»,

si chiede di sapere se non si ritenga che quanto sopra non lasci presumere che il giovane abbia subito delle violenze, tenuto anche conto che l'autopsia ha escluso la possibilità di morte per infarto, se non emergano gravi omissioni e carenze nel modo in cui è stata gestita l'intera vicenda e se quindi non occorra provvedere ad una accurata inchiesta che accerti la verità dei fatti.

(4-19014)

(19 aprile 2000)

Risposta. – Sul decesso del sottotenente Fabio Giosuè Serra ha indagato la procura della Repubblica di Civitavecchia che, avendo escluso la responsabilità di terzi nell'evento, ha chiesto, in data 22 dicembre 1998, l'archiviazione degli atti. L'archiviazione è stata pronunciata in data 27 gennaio 1999, con decreto del giudice per le indagini preliminari.

Nel corso delle citate indagini, l'esame autoptico disposto dalla procura di Civitavecchia e svolto alla presenza di consulenti nominati dai familiari del sottotenente Serra ha stabilito, al di là di ogni ragionevole dubbio, che la morte dell'ufficiale è stata determinata da cause naturali da inquadrarsi nel novero delle «morti cardiache improvvise».

Inoltre, non sono state rilevate omissioni o carenze nel modo con il quale è stata gestita l'intera vicenda, bensì è emersa la tempestività con cui è stato portato soccorso al giovane ufficiale, purtroppo senza alcuna possibilità di successo.

Con riguardo alla possibilità che all'interno della caserma «Piave» si siano manifestate «tensioni e minacce» nei confronti dei militari del 7° reggimento NBC «Cremona», ed in particolare del sottotenente Serra, tale ipotesi non ha trovato alcun tipo di riscontro.

Il Ministro della difesa
Mattarella

(24 novembre 2000)

RUSSO SPENA. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che a Lacedonia, comune della provincia di Avellino, nell'ultimo anno si sono verificati alcuni attentati ad esponenti di forze politiche cittadine;

che si sono dimessi alcuni consiglieri comunali di minoranza;

che il bilancio di previsione, che doveva essere «licenziato» il 31 marzo 2000, non è stato approvato;

che è stato nominato un commissario *ad acta*, da parte del Coreco, per l'approvazione del bilancio comunale;

che da più di 12 anni non si è riusciti a completare importanti opere pubbliche come, per esempio, un complesso di case antisismiche;

che la vita del consiglio comunale è turbata dal clima di intimidazioni che si è venuto a creare nel paese e dalla scelte amministrative, non sempre chiare, della giunta comunale,

si chiede di sapere:

se non si valuti di intervenire con tutti gli strumenti a disposizione per garantire la legalità e la trasparenza;

se non si ritenga che vi siano le condizioni per lo scioglimento del consiglio comunale di Lacedonia, ridando, in questo modo, la parola agli elettori.

(4-19451)

(31 maggio 2000)

Risposta. – Da accertamenti effettuati in ambito locale è emerso che il 25 febbraio ed il 31 marzo scorsi ignoti hanno incendiato a Lacedonia le autovetture di un consigliere comunale ed assessore della comunità montana Alta Irpinia e del vice sindaco.

Le indagini esperite a seguito di tali episodi hanno portato il 12 giungo successivo al deferimento in stato di libertà all'autorità giudiziaria per i reati di estorsione e danneggiamento seguito da incendio dei signori Antonio Giuseppe Pagliarulo, imprenditore, e Salvatore Gargano, agricoltore.

I predetti avrebbero costretto con minacce i citati amministratori a non produrre ricorso avverso la delibera del comitato tecnico regionale con la quale non era stata approvata la proposta di variante al piano di insediamento produttivo.

L'approvazione di tale proposta avrebbe, sulla base delle risultanze degli accertamenti svolti, cagionato un ingente danno economico al Pagliarulo ed al Gargano, determinando l'adozione del decreto di espropriazione di terreni di loro proprietà.

Si aggiunge che i fatti sopra riferiti hanno indotto i dirigenti della società «CMS» di Fisciano (Salerno) e «La Ponderosa» di Casamarciano (Napoli) ad effettuare investimenti in altre località.

Quanto alle vicende più propriamente politico-amministrative concernenti il comune di Lacedonia, si riferisce che la sezione provinciale del Comitato regionale di controllo diffidava l'ente con ordinanza dell'11 aprile 2000 a procedere all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2000 entro e non oltre il termine di venti giorni dalla ricezione del provvedimento, con l'avvertenza che, non ottemperandovi, si sarebbe proceduto alla nomina di un commissario *ad acta.*

Essendo inutilmente decorso tale termine, l'organo di controllo deliberava la predetta nomina il 9 maggio 2000.

Avverso tale provvedimento, l'amministrazione comunale proponeva ricorso al TAR della Campania, che ha adottato ordinanza di sospensiva il 7 giugno 2000.

Lo stesso organo consiliare ha approvato contestualmente alla proposizione del gravame il documento contabile con delibera del 15 maggio, che il Coreco, alla luce della predetta sospensiva, ha vistato senza rilievi il 16 giugno successivo.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno
LAVAGNINI

(27 ottobre 2000)

SERENA, DANIELI. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Gli interroganti chiedono di sapere in base a quali criteri gli Uffici provinciali del lavoro valutino la documentazione presentata di chi intenda assumere cittadini non comunitari, quali siano i tempi con cui ciascuna provincia evade tali pratiche e se tali uffici debbano attenersi a particolari disposizioni impartite dal Ministero dell'interno nel dare il proprio assenso all'assunzione.

(4-20071)

(13 luglio 2000)

RISPOSTA. – Il rilascio delle autorizzazioni per l'ingresso di cittadini extra Unione europea per motivi di lavoro rappresenta una delle più rilevanti competenze in materia di impiego della manodopera rimaste a questo Ministero in seguito alla devoluzione della materia agli enti locali per effetto del decreto legislativo n. 469 del 1997.

Tale competenza è seguita a livello centrale dall'apposito servizio per i problemi dei lavoratori immigrati extracomunitari della Direzione generale dell'impiego e, a livello territoriale, dalle direzioni provinciali del lavoro.

I criteri che queste ultime sono tenute ad applicare nella valutazione della documentazione presentata da coloro che intendono assumere cittadini non comunitari sono quelli stabiliti dalle circolari emanate da questo Ministero in stretta attuazione del decreto legislativo n. 286 del 1998 e del regolamento di esecuzione (decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999), recanti la normativa sull'immigrazione.

In particolare, il regolamento predetto individua in maniera precisa gli elementi costitutivi della richiesta di autorizzazione da parte del datore di lavoro (generalità del titolare, generalità del lavoratore, trattamento retributivo e assicurativo, individuazione della sede lavorativa, indicazione dell'alloggio), nonchè la ulteriore documentazione utile a verificare le condizioni del rilascio dell'autorizzazione (certificazione relativa alla attività e all'impresa, contratto di lavoro stipulato, documentazione attestante la capacità economica della stessa azienda).

Per quanto riguarda i tempi del rilascio dell'autorizzazione al lavoro di che trattasi, fermo restando il presupposto dell'adozione della formale programmazione dei flussi di ingresso con decreto del Presidente del Coniglio dei ministri annuale, è prevista dalla normativa predetta l'evasione delle relative pratiche entro 20 giorni dal ricevimento della domanda e 15 giorni per il lavoro stagionale.

Relativamente alle competenze del Ministero dell'interno in ordine al rilascio delle autorizzazioni predette, si segnala che la normativa prevede l'apposizione del nulla osta della questura successivamente al perfezionamento del provvedimento di autorizzazione al lavoro.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SALVI

(14 novembre 2000)

SERVELLO. – *Ai Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* – Premesso:

che i recenti dati, emersi dal monitoraggio effettuato da Apimilano per il quarto trimestre 1999, evidenziano il progresso dei principali indicatori economici abbiatensi;

che, in particolare, crescono in modo deciso gli ordinativi esteri e quelli interni, aumenta il fatturato e compiono un balzo in avanti gli investimenti;

che nonostante ciò la selettività dell'attuale contesto competitivo e la turbativa, già affacciatasi della incorporazione della Banca popolare di Abbiategrasso da parte della controllante o Banca agricola mantovana rischiano di compromettere il *trend* rilevato;

che tali apprensioni ed il timore di pianificazioni tendenti a snaturare il rapporto della Banca popolare di Abbiategrasso, con gli operatori del distretto (rapporto che è alla base del suo radicamento nel territorio) hanno motivato l'approvazione, da parte del consiglio comunale di Abbiategrasso, di un documento nel quale il mondo politico dei Navigli ha ribadito le sue perplessità a riguardo dell'incorporamento in corso e chiesto un incontro chiarificatore con i vertici del Monte dei Paschi di Siena;

che, ove non fossero tutelati da Siena, nello spirito di quel modello federativo di alleanza che la stessa Siena ha sempre indicato come stella polare delle proprie linee operative, in sintonia con la valorizzazione delle diversità, i sottoscrittori hanno dichiarato che promuoveranno la nascita di una nuova banca locale, il che è accaduto a Mantova, a seguito del passaggio della Banca agricola mantovana sotto il controllo del Monte dei paschi di Siena, con la nascita di una popolare, espressione della rappresentatività cittadina e provinciale,

l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative si intenda avviare, con l'urgenza che il caso richiede, al fine di garantire la tutela, ri-

chiesta dagli amministratori del comune di Abbiategrasso, finalizzata ad evitare il temuto declassamento del baricentro decisionale di via Teotti nel quadro di una colonizzazione bancaria selvaggia, nonché a salvaguardare i positivi equilibri raggiunti in loco nel sostegno delle attività produttive, a cui si devono, in gran parte, i positivi risultati monitorati, di recente, da Apimilano.

(4-18284)

(23 febbraio 2000)

Risposta. – Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, concernente l'incorporazione della Banca popolare di Abbiategrasso da parte della Banca agricola mantovana, entrambe inserite nel gruppo bancario Monte dei Paschi di Siena, ed, in particolare, il rapporto della «Popolare» con gli operatori del distretto.

Al riguardo, sentita la Banca d'Italia, si fa preliminarmente presente che l'organo di vigilanza, nel mese di marzo 2000, ha rilasciato alla Banca agricola mantovana, ai sensi dell'articolo 57 del decreto legislativo n. 385 del 1993 (testo unico bancario), l'autorizzazione alla fusione per incorporazione delle sue controllate Banca popolare di Abbiategrasso spa e Cooperbanca spa. L'operazione è stata perfezionata, anche sotto il profilo giuridico, con la registrazione dell'atto di fusione in data 13 giugno 2000.

In proposito, va precisato che le menzionate fusioni, rientranti tra gli interventi societari previsti in un più articolato progetto di riassetto del gruppo Monte dei Paschi di Siena, conseguente all'integrazione con la «Mantovana», sono state autorizzate dalla Banca d'Italia, in considerazione degli obiettivi da perseguire e tenuto conto che le stesse non contrastano con i principi di sana e prudente gestione.

Per quanto concerne le altre questioni poste nell'interrogazione, la Banca d'Italia ha provveduto ad interessare la Banca agricola mantovana, la quale ha comunicato quanto segue.

L'incorporazione della Banca popolare di Abbiategrasso non interferisce nei rapporti che la Banca stessa intrattiene con gli operatori del distretto.

Infatti, il marchio, che rappresenta già un positivo prosieguo del legame tra Banca ed utenti dei suoi servizi, continuerà ad essere utilizzato e visibile.

Inoltre, le persone con le quali i clienti sono abituati a trattare e che costituiscono, quindi, precisi punti di riferimento continueranno ad essere le stesse, senza spostamenti nè sostituzioni.

La Banca ha, infine, soggiunto che la sua struttura viene inserita in un'area appositamente creata, che mantiene la costituzione territoriale; anche i poteri decisionali assegnati all'area rimangono gli stessi e, in alcuni casi locali, sono stati ampliati al fine di rendere più rapide le decisioni.

La Banca, quindi, opererà in una struttura più ampia, senza, però, subire ripercussioni negative per quanto attiene ai servizi prestati ed al radicamento sul territorio.

Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica
VISCO

(30 novembre 2000)

SPECCHIA. – *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo e del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che l'ultima legge finanziaria ha previsto sgravi contributivi per il nuovo personale assunto dagli artigiani;

che al momento non è possibile usufruire di tale tipo di sgravi in quanto l'INPS non è in grado di applicare le disposizioni di legge per la mancata attribuzione del numero di codice da indicare per il pagamento dei contributi in maniera ridotta;

che a causa di questi disguidi burocratici gli artigiani non possono usufruire dei benefici previsti dalla legge,

l'interrogante chiede di conoscere quali urgenti provvedimenti i Ministri in indirizzo intendano adottare per evitare che lungaggini di carattere burocratico impediscano l'assunzione di nuovo personale in un momento così difficile per l'occupazione e soprattutto per rilanciare il settore dell'artigianato già pesantemente penalizzato.

(4-15104)

(4 maggio 1999)

RISPOSTA. – Si risponde su delega alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, si fa presente che quanto evidenziato ha trovato soluzione con la emanazione, da parte dell'INPS, della circolare n. 188 del 14 ottobre 1999, contenente le modalità applicative dell'articolo 3, commi 5 e 6, della legge n. 448 del 1998 inerente allo sgravio triennale dei nuovi assunti.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SALVI

(14 novembre 2000)

VENTUCCI. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e della giustizia.* – Premesso:

che la giunta del comune di Marino, alla presenza del sindaco e degli assessori Manni, Bocci e Loreti, ha approvato la realizzazione di

una piazza in località Palaverta-Frattocchie (Roma) su di un'area di metri quadrati 4.430 di proprietà dei signori Marini;

che l'importo della spesa deliberata ammonta a lire 1.098.090.550;

che la giunta di Marino ha dichiarato la pubblica utilità della piazza ed i relativi lavori urgenti ed indifferibili;

che il terreno da espropriare era vincolato dal piano regolatore generale in vigore dal 1973 con destinazione a realizzare una «piazza»,

si chiede di sapere quale motivazione abbia spinto la suddetta giunta a riproporre una «piazza» su di un terreno il cui vincolo è stato proposto 28 anni orsono e «giuridicamente» riutilizzato a 40 giorni dalla decadenza della stessa giunta.

(4-18579)

(15 marzo 2000)

Risposta. – Da accertamenti effettuati è emerso che la giunta comunale di Marino con provvedimento n. 398 del 3 dicembre 1999 ha approvato il progetto preliminare dei lavori di realizzazione di una piazza in località Frattocchie dando atto che, essendo scaduto il vincolo, indicato nel piano regolatore generale, di destinazione dell'area a largo pubblico, il progetto definitivo sarà approvato ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 3 gennaio 1978, n. 1.

La giunta comunale, con deliberazione n. 408 del 16 dicembre 1999, ha affidato l'incarico per la progettazione definitiva dei lavori di realizzazione della piazza ed ha approvato, con deliberazione n. 43 del 24 febbraio 2000, il progetto esecutivo dei lavori, non avvalendosi delle disposizioni di cui alla legge n. 1 del 1978.

Il sindaco di Marino ha altresì precisato che, comunque, la nuova amministrazione comunale sta approfondendo la questione per verificare l'opportunità di eventuali successivi adempimenti.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno
Lavagnini

(27 novembre 2000)